



**Regione Toscana**

Seduta n.273/PS/VAS del 09.01.2024  
Determinazione n. 1/AC/2024

## **NURV**

**(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)**

**Autorità competente per la VAS**

**Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati -  
Piano regionale dell'economia circolare  
(PRB-PREC)**

Proponente: Direzione Ambiente ed Energia – Settore Economia Circolare e Qualità dell'aria

Autorità procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

### **Parere motivato**

## **II NURV**

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

## **visti**

- il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- la legge regionale 10/2010 recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” come successivamente modificata ed integrata;
- la legge regionale 30/2015 recante “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010” come successivamente modificata ed integrata;
- la legge regionale 25/1998 recante “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” come successivamente modificata ed integrata;
- la legge regionale 30/2006 recante “Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati”;
- la legge regionale 34/2020 recante “Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 60/1996”;

## **premessato che**

il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare (di seguito Piano o PRB-PREC), previsto dalla legge regionale 25/98, è uno strumento di programmazione e attuazione di politiche pubbliche di settore che si integra con gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione economica e finanziaria, con gli obiettivi stabiliti nella pianificazione regionale di settore, in particolare, delle attività estrattive, della qualità dell’aria, della difesa del suolo, della gestione delle risorse idriche, dell’attività agricola e forestale, dell’attività dei distretti e dei poli industriali;

il Piano, ai sensi dell'art.11 co.1 della LR 65/14, costituisce uno specifico atto di governo del territorio a scala regionale in quanto produce effetti territoriali;

il Piano rientra nel campo di applicazione della VAS ai sensi dell'art. 6 co.2 del D.Lgs. 152/06 e dell'art.5 co.2 della LR.10/10 in quanto quadro di riferimento per opere e interventi rientranti nel campo di applicazione della VIA e soggetto alla procedura di valutazione di incidenza ambientale;

il Piano ha svolto la fase preliminare di VAS nell’ambito della quale il NURV ha fornito un contributo con propria Determinazione 3/AC/2022 del 10.02.2022;

con nota prot. 0468244 del 12.10.2023 il proponente ha comunicato al Presidente del NURV e ai soggetti competenti in materia ambientale l’adozione del Piano avvenuta con DCR n.68 del 27 settembre 2023 e l’avvio delle consultazioni ai sensi dell’art.25 della LR 10/10;

in data 13.10.2023 il proponente ha pubblicato l’avviso di cui all’art.25 comma 2 della LR 10/10 sul sito web della Regione Toscana;

il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale è il 13.10.2023 (45 gg dalla data di pubblicazione dell’avviso);

con nota prot. 0469824 del 13.10.2023 la Presidente del NURV ha avviato il procedimento semplificato, previsto dall'art. 10 del regolamento interno, mettendo a disposizione dei componenti del NURV la documentazione e chiedendo osservazioni e contributi entro il giorno 21.12.2023 nonché fissando per il 03.01.2024 il deposito in area riservata della proposta di determina per la condivisione e il 09.01.2024 quale data di approvazione;

sono pervenuti i seguenti contributi dai soggetti competenti in materia ambientale consultati dalla Regione:

1. Comune di Galliciano – prot.n. 0498746 del 02.11.2023;

2. Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale – mail del 14.11.2023;
3. Comune di Piombino – prot.n. 0520580 del 16.11.2023;
4. Settore Logistica e Cave – prot.n. 0528164 del 21.11.2023;
5. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – mail del 21.11.2023;
6. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – prot.n. 0533425 del 23.11.2023;
7. Comune di Palaia – prot.n. 0536381 del 24.11.2023;
8. ASL Toscana Centro – prot.n. 0537329 del 27.11.2023;
9. Comune di Serravalle Pistoiese – prot.n.0538477 del 27.11.2023;
10. MIC Segretariato Regionale per la Toscana – prot.n. 0534045 del 23.11.2023;
11. ASL Toscana Nord – prot.n. 0536166 del 24.11.2023 e 0537401 del 27.11.2023;
12. Regione Emilia Romagna – prot.n. 0543247 del 29.11.2023;
13. Comune di Arezzo – prot.n. 0549477 del 04.12.2023;
14. Comune di Firenze – prot.n. 0551057 del 05.12.2023;
15. Comune di Livorno – prot.n. 0557483 del 11.12.2023;
16. Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscana – prot.n. 0509689 del 09.11.2023;
17. Direzione Attività Produttive – prot.n. 0534586 del 23.11.2023;
18. Settore Genio Civile Toscana Nord - prot.n. 0524283 del 17.11.2023;
19. ASL Toscana Sud-Est – prot.n. 0536018 del 24.11.2023;
20. ANCI Toscana – mail alla Segreteria del NURV del 12.12.2023.

sono pervenuti i seguenti contributi da parte del pubblico ai sensi dell'art.25 della LR 10/2010 :

1. Contributo n.1 – mail alla Segreteria del NURV del 21.11.2023;
2. Contributo n.2 – prot.n. 0540051 del 28.11.2023;
3. Contributo n.3 – prot.n. 0540231 del 28.11.2023;
4. Associazione Vivere in Valdisieve – prot.n. 0537389 del 27.11.2023;
5. Associazione Italia Nostra – prot.n. 0541249 del 28.11.2023;
6. Comitato insieme per la Libellula – prot.n. 0558340 del 11.12.2023;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori dei componenti del NURV:

1. Settore Transizione Ecologica – prot.n. 0562961 del 13.12.2023;
2. Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali – prot.n. 0576695 del 20.12.2023;
3. Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio – prot.n. 0578944 del 21.12.2023;
4. ARPAT – prot.n. 0584551 del 27.12.2023.

non sono pervenuti contributi dai seguenti componenti del NURV:

- 1 – Settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR
- 2 – Settore Tutela della Natura e del Mare
- 3 – Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa
- 4 – Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio
- 5 – Settore Programmazione e Finanza Locale
- 6 - Settore Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro
- 7 – Settore VIA

### **esaminata e valutata**

la documentazione depositata, ai fini della consultazione di cui all'art.15 della l.r. 10/10, nella pagina web dedicata al Piano<sup>1</sup> di cui fanno parte integrante il rapporto ambientale, lo studio di incidenza – fase di screening e la sintesi non tecnica, di seguito elencati:

- DCR n.68 del 27 settembre 2023;
- Relazione del Responsabile del Procedimento
- Conformazione alla disciplina del PIT-PPR
- Conformazione al modello analitico regionale

<sup>1</sup> al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/documents/10180/147003704/Piano27sett2023.zip>

Rapporto preliminare del Garante Regionale e relativi allegati da 1 a 6  
 Studio di incidenza – fase di screening  
 Rapporto ambientale  
 Sintesi non tecnica  
 Sezione valutativa  
 Relazione piano regionale gestione dei rifiuti  
 Relazione piano regionale delle bonifiche dei siti inquinati  
 Allegato 1: inquadramento normativo ed economico  
 Allegato 2: quadro esclusivamente conoscitivo rifiuti urbani e rifiuti speciali  
 Allegato 3: Programma riduzione RUB  
 Allegato 4: Programma prevenzione rifiuti  
 Allegato 5: Programma di gestione dei rifiuti da imballaggi  
 Allegato 6: Programma decontaminazione e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB  
 Allegato 7: Ricognizione dell'impiantistica dedicata al trattamento RU operante in Regione Toscana

**considerato che**

sono stati esaminati e valutati i contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale consultati ai sensi dell'art.25 della l.r. 10/2010; i contributi pervenuti unitamente agli esiti istruttori sono riportati nella seguente Tabella A:

Osservazione	Note istruttorie
<b>1 – Comune di Galliciano</b>	
In relazione al progetto di rigassificatore (impianto a scissione molecolare per il trattamento di frazioni solide residuali) presentato dalle società AM Recuperi Srl e ATI Natura Srl nell'ambito della manifestazione di interesse promossa dalla Regione e citato nel rapporto del Garante (All.6) e nel quadro conoscitivo (All.2), il Comune invia nota della società AM Recuperi Srl in cui si dichiara la NON intenzione a realizzare l'impianto nel territorio comunale.	Si prende atto della comunicazione, non si ravvisano ulteriori indicazioni per il Piano
<b>2 - Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale</b>	
Il Settore rileva che nel Rapporto ambientale sono state accolte le indicazioni presentate in fase di avvio con prot. n. 33039 del 27/01/2022; in particolare a pag.259 del RA viene indicato che <i>"in fase attuativa, è previsto lo specifico monitoraggio dei flussi di rifiuti al fine di verificare l'effettivo avvio a recupero e riciclaggio; tra le azioni attuative il rafforzamento di strumenti e piattaforme informative per l'incrocio domanda offerta dei flussi di rifiuti inerti"</i> . Il settore rileva inoltre che al par 6.2.6 del RA – nell'analisi di coerenza con il PRIIM - viene espresso che <i>"Non si ravvisano (*) molto forti con il PREC se non relativamente alle azioni trasversali di sviluppo dell'informazione e la comunicazione e nell'ambito delle azioni per la mobilità sostenibile."</i> ; (*) fa presente che per refuso manca il termine di sostanza dell'espressione e chiede pertanto di integrare opportunamente il testo.	Si prende atto di quanto rilevato e si accoglie la necessità di correggere il refuso segnalato.
<b>3 - Comune di Piombino</b>	
Il Nucleo comunale di valutazione (NTV), visto il RA e tenuto conto della valutazione qualitativa della significatività degli impatti ambientali del PREC, non ha, in relazione agli aspetti ambientali legati alla Valutazione Ambientale Strategica, particolari osservazioni e considerazioni da formulare.	Si prende atto
<b>4 - Settore Logistica e Cave</b>	
Il settore ricorda il contributo fornito in fase preliminare dove erano richiamati alcuni obiettivi del PRC: l'approvvigionamento sostenibile e la tutela delle risorse minerarie, da perseguire contenendo il prelievo delle risorse non rinnovabili attraverso il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio e provenienti dalle attività di	1) Accolta – si veda punto 11.7

Osservazione	Note istruttorie
<p>costruzione e demolizione. Tali obiettivi discendono peraltro dalla l.r. 35/2015, art. 7 comma 1, lettera e) dove si indica che il PRC deve contenere <i>“la stima dei fabbisogni a scala regionale relativamente alla tipologia di materiali da estrarre, tenendo conto della stima della quantità dei materiali riutilizzabili e dei materiali assimilabili anche sulla base delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti...”</i>.</p> <p>1) Alla luce di quanto sopra il Settore ritiene particolarmente rilevanti le analisi contenute nel PRB-PREC al paragrafo 13.8 della Relazione rifiuti, che forniscono un quadro di riferimento per la stima dei materiali riutilizzabili potenzialmente sostitutivi dei materiali di cava, ed è auspicabile che tale quadro possa essere ulteriormente dettagliato e approfondito in esito alle criticità rilevate tramite le azioni proposte; il settore sottolinea l'opportunità di approfondire le conoscenze dell'intera filiera in merito al recupero/riuso dei suddetti materiali sotto il profilo qualitativo e quantitativo per valutare, in sinergia con il PRC, in quale misura percentuale i materiali riciclati concorrano concretamente alla riduzione del fabbisogno di risorse minerarie di nuova estrazione.</p> <p>In un'ottica di efficace valorizzazione dei materiali di riciclo, che possano concretamente concorrere alla riduzione dell'uso di materiali di cava, trovano in particolare pieno riscontro e coerenza con gli obiettivi del PRC gli strumenti ed azioni indicati al paragrafo 14 della citata relazione in tema di informazione, prevenzione e massimizzazione del recupero e del riciclaggio.</p>	
<b>5 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale</b>	
<p>1) L'AdB, richiamando la propria osservazione in fase preliminare di VAS, rileva che sono stati presi correttamente a riferimento il PGRA, il PGA e il PAI (valutazione di coerenza esterna), che le azioni di piano non contengono previsioni localizzative di nuovi impianti per i rifiuti e che le gli effetti sulle risorse acqua e suolo-sottosuolo sono valutati sostanzialmente positivi, fatta eccezione per la possibilità di incremento del rischio idraulico/idrogeologico in caso di realizzazione di nuovi impianti qualora la loro localizzazione non tenga conto di una <i>“applicazione corretta dei criteri localizzativi”</i> che garantiscano la tutela del territorio.</p> <p>L'AdB ribadisce quindi quanto indicato in fase preliminare indicando che, ai fini della tutela della risorsa <i>“acqua”</i> e <i>“suolo”</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la disciplina del Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 contiene <i>“indirizzi”</i> per la localizzazione delle trasformazioni in aree a pericolosità da alluvione elevata P3 e media P2, da rispettare nella formazione degli strumenti di governo del territorio, e contiene <i>“norme”</i> per l'attuazione degli interventi in aree P3, P2 e P1, che rimandano al rispetto della disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018);</li> <li>• ai sensi del Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 l'attuazione delle trasformazioni dei suoli non deve essere causa in generale di alcun deterioramento degli stati qualitativi o quantitativi, né causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal medesimo PGA;</li> <li>• i vigenti Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) contengono limitazioni per l'attuazione degli interventi in aree a maggiore pericolosità da frana.</li> </ul> <p>2) L'AdB rende noto inoltre che è stato adottato il <i>“Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica”</i>; tale progetto di piano è attualmente in corso di definizione e perfezionamento.</p> <p>3) L'AdB concorda con quanto indicato nel RA relativamente al contesto in cui si sta formando il piano nel quale la politica pubblica di matrice eurounitaria innalza il livello di ambizione nel perseguimento di un livello di tutela elevato dell'ambiente in un'ottica di multi-transizione. In particolare gli obiettivi specifici fissati dal Green Deal sono più ambiziosi dell'attuale quadro normativo come ad esempio la Strategia Inquinamento Zero (p.39 del RA) la quale si pone l'obiettivo di azzerare entro il 2050 l'inquinamento delle matrici ambientali acqua, suolo ed aria.</p> <p>L'AdB ricorda inoltre che il 05.07.2023, in attuazione del Green Deal, la Commissione Europea ha pubblicato la <i>“Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo)”</i> che contiene importanti indicazioni in merito alla bonifica dei suoli inquinati e che riporta in allegato indicazioni su finanziamenti aggiuntivi collegati alla Proposta di Direttiva, i quali risultano rilevanti rispetto alla necessità di reperire ulteriori finanziamenti per l'attuazione del PRB-PREC.</p> <p>L'AdB ritiene utile aggiornare la Relazione bonifiche del PREC-PRB con riferimento sia alla proposta di Direttiva sopra indicata che al Piano d'azione inquinamento zero (citato a pagine 36 del Rapporto ambientale) poiché prevede l'obiettivo al 2050 di azzeramento</p>	<p>1 e 2) Accolta – si veda punto 1.5</p> <p>3) Accolta – si veda punto 2.2</p>

Osservazione	Note istruttorie
dell'inquinamento di acqua, suolo ed aria.	
<b>6 - MASE</b>	
<p><u>Inquadramento normativo</u> L'art. 199, commi 8 e 10 del decreto legislativo n.152 del 2006 prevede l'adeguamento dei piani regionali al PNRR, entro il mese di dicembre 2023, nonché la valutazione almeno ogni sei anni delle necessità di aggiornamento dei Piani regionali. Il vigente Piano della Regione Toscana è stato approvato con DCR n. 94 del 18/11/2014 e, successivamente, è stato modificato con DCR n. 55 del 26/7/2017 (periodo di pianificazione dal 2014 al 2020). Appare, pertanto, evidente l'urgenza di un nuovo atto di pianificazione coerente con la disciplina unionale e adeguato alle previsioni del PNRR.</p> <p><u>Scelte impiantistiche e azioni correttive</u> Dalla lettura dei documenti messi in consultazione si rileva che nel 2019 la Regione Toscana ha raggiunto: un livello di raccolta differenziata pari al 60,2%, un tasso di riciclaggio pari al 47% e uno smaltimento in discarica pari al 38% del rifiuto prodotto. L'attuale sistema impiantistico regionale risulta sufficiente a chiudere il ciclo di gestione dei rifiuti indifferenziati, mentre per quanto riguarda la gestione del rifiuto organico persiste la necessità del ricorso a impianti extraregionali per circa 150.000 – 160.000 tonnellate annue di rifiuti. <u>Nei documenti di Piano non viene data adeguata evidenza riguardo allo stato dell'impiantistica esistente e alle modalità di gestione in atto; inoltre, non sono riportate informazioni sul raggiungimento degli obiettivi previsti al 2020, utili a indirizzare le azioni correttive del nuovo Piano.</u></p> <p><u>Pianificazione</u> Per quanto riguarda le previsioni sono stati sviluppati due scenari, quello inerziale e quello programmatico, come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>lo scenario inerziale considera lo sviluppo del sistema senza l'attivazione di azioni di Piano. Con la sua applicazione si prevede di raggiungere i seguenti obiettivi: 65% di raccolta differenziata al 2028, e del 70% al 2035; tasso di riciclaggio al 2028 pari al 44%; per quanto riguarda gli obiettivi di smaltimento in discarica con questo scenario non si prevedono miglioramenti apprezzabili (nel 2028 si attesterebbe attorno al 39%).</li> <li>lo scenario programmatico, attraverso azioni specifiche, introduce nel sistema prestazioni di "eccellenza" sia nei servizi di raccolta sia con l'attivazione di impiantistica innovativa che incrementerebbe in maniera significativa il recupero. Si prevede di raggiungere un livello di raccolta differenziata pari al 75% nel 2028 e pari all'82% nel 2035; un tasso di riciclaggio oltre il 55% nel 2025, pari al 65% nel 2028 e pari al 71% nel 2035. Per quanto riguarda lo smaltimento in discarica si prevede la riduzione dello smaltimento in discarica dal 38% (dato riferito al 2019) al 19% (previsto nel 2027). Dal 2028 la "nuova impiantistica di mercato per l'economia circolare" dovrebbe ridurre fortemente il fabbisogno di smaltimento in discarica del rifiuto prodotto. Tuttavia, si evidenzia che nel calcolo della percentuale di smaltimento in discarica non è stato considerato il rifiuto che residua dalle operazioni di riciclo e recupero.</li> </ul> <p>Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nello scenario programmatico, la Regione oltre a mettere in atto azioni di prevenzione della produzione di rifiuti punta a migliorare il servizio di raccolta differenziata e a dotarsi di una "nuova impiantistica di mercato per l'economia circolare" che consenta elevati livelli di recupero. A questo riguardo, la Regione Toscana con Delibera di Giunta regionale n. 1277 del 29/11/2021 ha approvato un Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse alla realizzazione di impianti di recupero, riciclo di rifiuti urbani e derivanti dal trattamento degli urbani: dei 41 progetti presentati, quelli ritenuti adeguati (39) riguardano impianti di trattamento per una capacità di trattamento complessiva di quasi 3 milioni di tonnellate annue, di cui oltre il 50% sarebbero localizzati nell'ATO Toscana Costa. Questi progetti sono stati riportati nel capitolo 6 dell'allegato 2 "Quadro esclusivamente conoscitivo rifiuti urbani e rifiuti speciali". Tuttavia, l'individuazione delle infrastrutture atte alla chiusura del ciclo verrebbe demandata alle Autorità d'Ambito che, attraverso l'adozione dei rispettivi Piani d'Ambito entro 180 gg dalla data di pubblicazione del piano regionale, dovrebbero individuare le soluzioni impiantistiche ritenute più adeguate. <u>Tale impostazione non appare in linea con le previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lett. g) del decreto legislativo n.152 del 2006, in base a cui i piani regionali di gestione dei rifiuti devono prevedere "il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a</u></p>	<p>1) Accolta – si veda punto 1.6 La base informativa per la definizione della strategia di piano è stata assunta al 2019 (anche in considerazione delle specificità degli anni 2020 e 2021 connesse alla pandemia). Gli scenari evolutivi sono invece stati realizzati prendendo in considerazione anche i dati relativi al 2021.</p> <p>2) Accolta – si veda punto 1.7</p> <p>3) Accolta – si veda punto 4.2</p> <p>4) Chiarimento Il PRB-PREC contiene (da sviluppare più chiaramente per ciascun ATO) i fabbisogni di trattamento nello scenario programmatico al 2028 (capitolo 4 della parte prima "4 Fabbisogni di trattamento e smaltimento a confronto con l'impiantistica operativa e in sviluppo") a pag. da 32 a 41 della relazione di piano in relazione ai rifiuti urbani. Le parti seconda e terza della relazione riportano quindi "La risposta ai fabbisogni di trattamento rifiuti urbani" nel transitorio e a regime (post 2028). Il diagramma dei flussi nello scenario programmatico (a regime) riportato a pag.65 si chiude con la definizione dei fabbisogni di trattamento per ciascuna ATO e con l'indicazione che tale fabbisogno verrà soddisfatto con nuova impiantistica di Economia Circolare. A pag.70 della Relazione rifiuti viene quindi presentata una tabella "Indicatori di confronto tra i due Scenari – anno a regime 2028". Inoltre a pag.81-82 nel paragrafo 8.1 vengono riassunte le principali strategie del PRB-PREC per dare risposta ai fabbisogni.</p> <p>Ribadito che gli aspetti localizzativi degli impianti non sono di competenza del piano regionale, considerata la scelta strategica del Piano di orientare il raggiungimento degli obiettivi per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani attraverso impiantistica di economia circolare (scelta supportata peraltro da una indagine conoscitiva ex- ante sulle capacità e caratteristiche del mercato –cd avviso esplorativo-), il Piano potrebbe comunque utilmente approfondire i fabbisogni di trattamento per singolo ATO e collegarli a tipologie impiantistiche in grado di gestire tali flussi.</p> <p>Fermi restando gli elementi di cui sopra si ritiene che non attenga al processo di VAS entrare nel merito delle scelte strategiche di impostazione del piano ma piuttosto orientare le scelte verso una maggiore sostenibilità ambientale.</p> <p>5) Accolta – si veda punto 2.3</p> <p>6) Accolta – si veda punto 11.6</p>

Osservazione	Note istruttorie
<p><i>quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti".</i></p> <p><u>Pertanto, i Piani di Ambito dovrebbero dare attuazione a precise disposizioni del Piano regionale, attraverso la definizione dettagliata degli interventi da realizzare a livello territoriale e dei relativi modelli gestionali. Il Piano regionale si limita, invece, ad individuare un fabbisogno impiantistico complessivo, senza determinare all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali gli impianti necessari per assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga in luoghi prossimi a quelli di produzione degli stessi.</u></p> <p><b>Le osservazioni propositive conclusive sono le seguenti:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aggiornare, se possibile, la base dati relativa ai flussi dei rifiuti urbani, all'anno 2021;</li> <li>2. completare il quadro conosciuto con un resoconto relativo all'attuazione del Piano vigente, in modo da evidenziare il raggiungimento degli obiettivi prefissati o l'eventuale scostamento e le eventuali cause che lo hanno determinato;</li> <li>3. specificare e riportare in maniera più dettagliata il trend dei flussi nel corso degli anni (i dati in dettaglio sono riportati solo per l'anno di orizzonte temporale 2028);</li> <li>4. completare le previsioni di pianificazione con l'individuazione delle scelte impiantistiche necessarie per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, nonché degli eventuali impianti da chiudere e dismettere.</li> <li>5. ritiene opportuno che nel documento di Piano sia inserita una specifica sezione (ovvero un allegato) dedicata alla illustrazione della conformità dei contenuti della pianificazione regionale con quanto previsto dal citato PNGR e dalla normativa europea, in linea con quanto previsto all'art.199, comma 8 del decreto legislativo n.152 del 2006. A tal fine si potranno utilizzare gli strumenti per la verifica di conformità trasmessi a tutte le Regioni e Province Autonome dalla Direzione EC con nota n. 44416 del 23/03/2023.</li> <li>6. Si rammenta, infine, la necessità di integrare il Piano in oggetto con il "set minimo di indicatori" per il monitoraggio del PNGR condiviso nel Tavolo tecnico istituzionale per il PNGR e inviato dalla Direzione EC con nota n. 104810 del 27/06/2023.</li> </ol>	
<b>7 – Comune di Palaia</b>	
<p>Il Comune rileva alcune <b>contraddizioni</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pur indicando in più punti come l'autonomia dei singoli ATO sia obiettivo primario la decisione di non procedere con una programmazione impiantistica che tenga conto del dato geografico rischia di rendere questo obiettivo una chimera e costituisca una sostanziale abdicazione alle prerogative di programmazione della Regione;</li> <li>2) La decisione di procedere con una manifestazione di interesse per la costruzione di nuovi impianti ha creato un effetto paradossale, le società già attive hanno fatto proposte di allargamento degli impianti o di nuove costruzioni in zone già attive generando come conseguenza che gli ATO privi di impiantistica rimangono senza impianti e gli ATO già con impianti rischiano di averne ancora; appare evidente come si tratti di un effetto del tutto contraddittorio con la natura di piano urbanistico e di pianificazione territoriale del PREC di cui all'art. 19 della legge regionale n. 65/2014;</li> <li>3) Nella decisione di procedere al trasferimento di rifiuti tra ATO sembra che non si tenga conto dei costi sia ambientali che economici indiretti a cui si sottopongono le comunità oggetto dell'installazione impiantistica. Il trasferimento tramite gomma di carichi di rifiuti verso impianti distanti centinaia di chilometri comporta emissioni di gas serra elevati attraverso automezzi. Inoltre, detti mezzi aumentano il carico sulle strade regionali, provinciali e comunali con aggravii economici per le manutenzioni non indifferenti e con il rischio di aumenti di incidenti automobilistici più frequenti;</li> <li>4) La decisione di puntare attraverso la manifestazione di interesse di privati alla costruzione di Ossicombustori presenta rischi notevoli visto che questa tecnologia non è mai stata provata in condizioni industriali ma solo in impianti di piccole dimensioni, per lo più con combustibili monocomponenti. Se pure tale tecnologia pare di promettente prospettiva puntare su di essa per risolvere il problema delle discariche appare ad oggi una scommessa assai rischiosa. Qualora si verificassero i dubbi tecnologici ed ambientali che vengono paventati dagli enti locali dove gli impianti sperimentali sono allocati si rischia di vedere naufragare l'intero piano;</li> <li>5) Parrebbe opportuno investire risorse nei processi di riduzione della quantità di rifiuti procapite attraverso un'opera di finanziamento della regione per azioni degli enti locali che puntino a questo obiettivo attraverso, per esempio, ad un'applicazione della tariffazione puntuale soprattutto nei grandi centri urbani e l'introduzione di filiere di recupero sostenute proprio dalla Regione stessa.</li> <li>6) Nel Piano pare poi mancare proprio un'azione volta alla formazione della popolazione in relazione a metodologie e sistemi per la riduzione dei rifiuti, nonché una campagna di sensibilizzazione delle attività economiche per una rimodellazione dei packaging che mettesse i produttori di potersi fregiare di marchi di qualità appositi.</li> <li>7) Lasciare alle singole società l'individuazione della localizzazione degli impianti, oltre a costituire nella sostanza abdicazione alle prerogative pubbliche di programmazione del territorio, rischia di causare frizioni con le comunità interessate con conseguenti ritardi o addirittura con l'impossibilità di costruire nuovi impianti. Sarebbe opportuno invece un'opera da parte dell'ente regionale con gli enti territoriali per riuscire a</li> </ol>	<p>Si prende atto delle considerazioni svolte dal Comune che in parte sono già ricomprese in altre osservazioni e attengono ad elementi e scelte generali di impostazione del Piano esogene rispetto al processo di VAS.</p> <p>In relazione al tema della riduzione dei rifiuti procapite (segnalata al punto 5) il PRB-PREC è corredato dal Programma di prevenzione 2023-2028 (Allegato 4) la cui strategia è declinata nelle seguenti principali azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campagna di informazione/educazione sulla prevenzione dei rifiuti;</li> <li>• Promozione della preparazione per il riutilizzo – riparazione;</li> <li>• Promozione del riuso;</li> <li>• Promozione della tariffa puntuale;</li> <li>• Azioni per la riduzione dei rifiuti da imballaggio monouso;</li> <li>• Azioni per la riduzione dei rifiuti da stoviglie monouso;</li> <li>• Promozione del recupero dei farmaci e beni di parafarmacia;</li> <li>• Incentivo alla diffusione del GPP;</li> <li>• Azioni per contrastare il Marine Litter;</li> <li>• Creazione di un sito web di regione Toscana in cui illustrare i principali progetti sulla Prevenzione dei rifiuti realizzati in Toscana.</li> </ul> <p>L'allegato 4 contiene inoltre anche uno specifico Programma di prevenzione regionale sullo spreco alimentare.</p> <p>Per quanto riguarda gli aspetti specifici segnalati al punto 6, si fa presente che la Relazione rifiuti al capitolo 13 contiene dei focus su particolari categorie di rifiuti e individua "proposte di azione" per ciascuna categoria.</p> <p>Tra queste vi sono sia azioni connesse alla</p>

Osservazione	Note istruttorie
<p>determinare necessità e situazioni dei singoli luoghi di collocazione degli impianti e di quelli vicini. Oltretutto riteniamo sarebbero necessari degli adeguati indennizzi a favore dei territori coinvolti dai disagi, seppur non sede di impianti, e che non possono essere limitati all'attuale disciplina, solo recentemente adottata con Delibera di Giunta regionale n. 981 del 07/08/2023 e con la conseguente Delibera di Giunta regionale n. 1227 del 23/10/2023, ma che dovrebbero essere rafforzati e allargati anche con compensazioni ulteriori a livello di singolo ATO e, considerato quanto sopra detto, anche nei rapporti tra ATO.</p>	<p>formazione e informazione che azioni volte alla promozione di certificazioni e marchi. A titolo di esempio: a) In relazione al tema delle bioplastiche il Piano (Relazione rifiuti pag. 94) formula delle proposte di azione tra cui <i>"Istituzione di iniziative per la tracciabilità ai sensi del nuovo art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, in particolare promozione di comunicazione e formazione relativamente alle marcature e ai sistemi di certificazione degli imballaggi compostabili, così da facilitarne l'individuazione da parte delle utenze."</i> b) In relazione ai RAEE (Relazione rifiuti pag.97) <i>"sostenere le amministrazioni locali con azioni di formazione e informazione al fine di migliorare i servizi ai cittadini"</i>. c) In relazione agli Oli vegetali e animali usati (Relazione rifiuti pag. 102) <i>"promozione della comunicazione e formazione sul territorio indirizzate ai Comuni, Istituzioni, Scuole e operatori del settore"</i>.</p> <p>Inoltre tra le linee di azione per l'ottimizzazione della gestione impiantistica (Relazione rifiuti pag.155) è prevista la <i>"promozione della diffusione di certificazioni ambientali presso le imprese, i centri e le piattaforme di conferimento dei rifiuti da imballaggio nonché gli impianti di recupero e riciclo, in collaborazione con la Camera di commercio e Associazioni di categoria"</i></p>
<b>8 – ASL Toscana Centro</b>	
<p>Ritene complessivamente che quanto previsto dalla pianificazione in oggetto non vada a incidere negativamente sui determinanti di salute pubblica e alcune azioni sottendono alla generazione di un impatto positivo: messa in atto di interventi atti a ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti e l'aumento previsto di impianti di riciclaggio e recupero. Esprime le seguenti <b>raccomandazioni:</b> <b>RIFIUTI</b> 1) L'obiettivo, auspicabile, di una forte riduzione dei rifiuti conferiti in discarica non dovrà essere perseguito con un sostanziale aumento degli impianti di incenerimento/termovalorizzazione che andrebbero poi a impattare negativamente sulla qualità dell'aria. 2) Dovrà essere perseguita e migliorata la differenziazione dei rifiuti con la previsione di incontri frequenti e ripetuti di informazione e formazione rivolta ai cittadini riuniti in quartieri, associazioni di categoria e quant'altro utile a diffondere strumenti di conoscenza sull'impatto che la produzione di rifiuti ha sulla salute. 3) Incentivare altre tipologie di impianti per il recupero di energia, quali biodigestori con produzione di biogas o altri sistemi, anche basati su tecnologie innovative meno impattanti dal punto di vista emissivo. Resta ferma la necessità, anche in questi casi, di minimizzare i livelli di possibili maleodoranze legate al trattamento dei rifiuti. 4) Nel caso in cui si vadano a prevedere comunque impianti di combustione nel ciclo dei rifiuti, si richiede una loro collocazione a congrua distanza da centri abitati, recettori residenziali/sensibili e da aree ad alta densità umana, tenendo conto anche della possibile influenza dei venti e dei fattori meteorologici. 5) Si prescrive inoltre per gli impianti a combustione l'implementazione dei sistemi di monitoraggio per gli inquinanti emessi (PM, diossine, Nox, etc.) con particolare riferimento anche al particolato di piccole dimensioni come il PM2,5; questo introducendo l'obbligo di monitoraggio in autocontrollo in continuo con condivisione del dato, oltre che prevedere in tali casi un'implementazione dei controlli interni. 6) In relazione agli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti, si chiede di prevedere nei rilasci degli atti autorizzativi la "condizione" di aumento degli autocontrolli nei periodi di vigenza delle ordinanze di deroga al conferimento dei rifiuti ed in particolare quando tali deroghe coinvolgono gli impianti di combustione. 7) In linea con le azioni legate allo sviluppo dell'economia circolare, volte a massimizzare il recupero ed il riciclaggio, all'ottimizzazione della gestione impiantistica ed alla minimizzazione dei conferimenti (smaltimenti) in discarica, estendere il principio della durabilità, riparabilità (riparare prima di sostituire), riutilizzabilità e riciclabilità, oltre</p>	<p>1) Chiarimento. Con riferimento all'assetto impiantistico, tra le assunzioni che stanno alla base delle ipotesi di piano (pag.185 del RA) vi è il <i>"mantenimento in esercizio, qualora tecnicamente ed economicamente possibile, dell'impiantistica di termovalorizzazione che consenta il contenimento del ricorso alla discarica garantendo così la progressiva contrazione dei fabbisogni di smaltimento"</i>. Inoltre, come indicato a pag.205 del RA, <i>"l'attuale assetto impiantistico muterà significativamente con la realizzazione di nuovi impianti per l'"Economia Circolare"; tali nuovi impianti risulteranno destinatari sia di flussi di rifiuti oggi avviati a termovalorizzatori che potrebbero essere, in parte ed in prospettiva, dismessi, che di rifiuti oggi avviati a smaltimento in discarica."</i> e a pag.63 della Relazione di Piano <i>"Lo scenario programmatico prevede al 2028 la realizzazione della "nuova impiantistica di mercato per EC" per la "chiusura del ciclo", in sostituzione o integrazione di parte dei termovalorizzatori attualmente in funzione."</i></p> <p>2) Chiarimento Il PRB-PREC sia nelle Relazioni di Piano (rifiuti e bonifiche) che negli specifici Programmi contenuti negli allegati 3,4,5 e 6 prevede azioni quali campagne informative, promozione di specifiche iniziative di raccolta e di confronto con gli operatori, incontri tematici con le comunità, corsi per la pubblica amministrazione ecc.</p>



Osservazione	Note istruttorie
<p>che ai prodotti tessili ed a quelli da costruzioni, anche alle apparecchiature elettroniche per cercare di ridurre l'impatto ambientale dovuto al loro consumo di massa.</p> <p>8) Incentivare la realizzazione/favorire la riconversione degli impianti di trattamento termico dei rifiuti, che determinano emissioni in atmosfera di prodotti ed effluenti gassosi derivanti dal processo di combustione, nonché la produzione di residui solidi da smaltire (quali scorie di combustione), verso altre soluzioni impiantistiche innovative, anche sperimentali, che in parte possano garantire una minimizzazione dei suddetti fattori di impatto, oltre a consentire un maggior recupero di energia e materia. Il tutto al fine di perseguire soluzioni tecnologiche innovative sempre più "ambientalmente sostenibili".</p> <p>9) Si prende atto che rispetto ai "criteri localizzativi", attualmente previsti per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, è stata proposta una loro revisione al fine di cogliere e ottimizzare alcune opportunità localizzative. Tale proposta conferma il principio della necessità di collocare tali impianti ad adeguate distanze rispetto alle aree residenziali; al riguardo però si intendono definire distanze minime dalle aree residenziali solo rispetto ad alcune tipologie di impianto, quali le discariche ed impianti di incenerimento o co-incenerimento. Per le altre tipologie di impianti viene invece prevista la possibilità di analizzare in fase autorizzativa, con verifiche sito-specifiche, la distanza più opportuna per garantire la tutela della salute, in funzione della tipologia di impianto e del contesto territoriale di suo inserimento. Si ritiene che rispetto a quelle tipologie di impianto che possono essere fonte di molestie olfattive debbano comunque essere, in prima analisi, indicate delle distanze minime rispetto alle aree residenziali. Resta inteso che più specifiche valutazioni di impatto sul territorio potranno comunque essere svolte nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.</p> <p><b>BONIFICHE</b></p> <p>10) Si raccomanda di limitare, per quanto possibile, gli interventi che prevedano messa in sicurezza in loco, privilegiando la più completa rimozione delle matrici inquinante; ciò tenendo conto nella valutazione del rischio anche della possibilità di eventi meteorologici estremi che possano determinare un allargamento delle contaminazioni.</p> <p>11) Con specifico riferimento alle aree in cui risultino presenti siti potenzialmente inquinati da rifiuti del ciclo delle concerie, vista la possibile correlazione di tali prodotti con la presenza di PFAS nelle acque, indicare e prevedere tempestivamente un monitoraggio precoce di tali parametri nelle acque destinate al consumo umano già prima rispetto a quando previsto in maniera cogente dal D.Lgs 18/2023 (12/01/2026).</p> <p>12) Occorre privilegiare/favorire la bonifica in loco e, per quanto possibile, la riconversione industriale di tali aree bonificate, tra cui una loro destinazione d'uso per progetti di economia circolare.</p>	<p>3) Chiarimento La strategia del PRB-PREC, che è centrata sul concetto di economia circolare, punta alla realizzazione di impiantistica (impianti di recupero, riciclo, ecc.) affidandosi prevalentemente al mercato e incentivando l'utilizzo anche di soluzioni innovative orientate ad una maggiore sostenibilità rispetto alle componenti ambientali.</p> <p>4) Chiarimento Il criterio 7e (paragrafo 18.2.1 della Relazione di Piano), per i nuovi impianti e per le modifiche degli esistenti, esclude le "aree individuate negli strumenti di pianificazione comunali con le seguenti destinazioni urbanistiche o destinazioni a queste assimilabili": - centri e nuclei storici; - ambiti residenziali consolidati; - ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale." A tali criteri si aggiungono quelli rivolti alla tutela della popolazione specifici per le discariche (punto 13e). Aspetti quali il regime dei venti, la presenza di aree residenziali nelle vicinanze e le condizioni morfologiche del territorio circostante (che risultano determinanti anche per la valutazione delle cd. molestie olfattive) saranno presi in considerazione nei singoli procedimenti autorizzatori in quanto elementi sito specifici.</p> <p>5) Parzialmente accolta – si veda punto 5.1-f) La prescrizione indicata attiene alla fase di attuazione del piano ossia agli impianti in realizzazione. L'osservazione è comunque parzialmente accolta nell'ambito degli indirizzi alla progettazione.</p> <p>6) Non accolta La richiesta attiene la successiva fase autorizzativa.</p> <p>7) Accolta – si veda punto 8.4</p> <p>8) si veda quanto indicato al punto 1).</p> <p>9) parzialmente accolta – si veda punto 5.1-e si veda quanto indicato al punto 4). Non appare opportuno indicare distanze minime dalle aree residenziali per gli impianti fonte di molestie olfattive poiché il contesto morfologico e il regime dei venti sono aspetti determinanti per la valutazione dei possibili effetti. Potrebbero presentarsi casi di aree residenziali molto lontane ma comunque impattate a seguito delle condizioni sfavorevoli di venti e morfologia e invece aree residenziali più prossime in linea d'aria ma non impattate per la presenza di discontinuità morfologiche importanti. <u>Possono comunque essere forniti indirizzi alla progettazione.</u></p> <p>10) Accolta – si veda punto 8.1</p>

Osservazione	Note istruttorie
	<p>11) Accolta – si veda punto 8.2</p> <p>12) Chiarimento L'obiettivo 4 della relazione di Piano – sezione bonifiche – prevede la gestione sostenibile dei materiali, reflui e rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica e trova attuazione con azioni specifiche che prevedono il trattamento in loco (azione 3 e 4).</p>
<b>9 – Comune di Serravalle Pistoiese</b>	
<p>Evidenzia quanto indicato nel capitolo 4 della “Relazione rifiuti” dove si riporta che <i>“Nell’ottica di limitare quanto più possibile gli ampliamenti di discariche, è pertanto opportuno destinare quota parte delle volumetrie delle discariche per RS all’abbancamento di RU, laddove tecnicamente possibile e pur sempre preservando volumetrie per lo smaltimento di RS. Le discariche per RS che risultano potenzialmente idonee per lo smaltimento di RU sono riportate nella seguente Tabella 4-13.”</i>. In tale tabella è ricompreso l’impianto di Fosso del Cassero sito nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT). Il Comune ribadisce che la discarica è autorizzata per il conferimento dei soli rifiuti speciali e riporta nella propria osservazione gli atti ad oggi emanati.</p> <p>Il Comune esprime perplessità relativamente alla strategia volta a limitare gli ampliamenti di discariche sul territorio regionale destinando eventualmente all’abbancamento di rifiuti urbani quota parte della volumetria residua di quelle esistenti per rifiuti speciali: pertanto richiede ulteriori delucidazioni e approfondimenti.</p>	<p>Chiarimento L’indicazione del PRB-PREC è rivolta ad una possibile azione futura per la quale sono da verificare soluzioni tecniche e da avviare percorsi autorizzativi.</p> <p>Viene infatti sottolineato che tale opzione potrà essere attuata <i>“laddove tecnicamente possibile”</i> pertanto si demanda a successivi studi e approfondimenti da effettuarsi per gli impianti che sono stati indicati nella Tabella 4-13.</p> <p>La strategia volta a limitare gli ampliamenti di discariche è comunque perseguita dal PRB-PREC con una pluralità di azioni e non già dalla sola possibilità di destinare le discariche per RS allo smaltimento di RU. La previsione di pieno utilizzo delle discariche esistenti, ancorché attualmente dedicata allo smaltimento di soli RS, è scelta strategica del Piano al fine di garantire la gestione dei rifiuti senza dover ricorrere all’individuazione di nuovi siti.</p>
<b>10 – MIC – Segretariato regionale per la Toscana</b>	
<p>Rappresenta che il contributo ricomprende le osservazioni fornite dalla SABAP per la Città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato che infatti viene allegato alla nota del Segretariato.</p> <p>Il Segretariato evidenzia che quanto richiesto in fase preliminare risulta recepito, recepito parzialmente o non recepito (Appendice 1 del RA – punti elenco 8 e 14).</p> <p><b>Chiede che venga integralmente recepito il contributo della SABAP</b> per la Città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato che viene allegato e formula le <b>seguenti osservazioni</b>:</p> <p><b>1)</b> chiede l’integrazione dei piani in oggetto con elaborati grafici a scala generale e a scala di dettaglio con l’individuazione georeferenziata dei beni culturali e paesaggistici. In attuazione della presente osservazione si chiede in particolare di corredare le singole localizzazioni elencate nell’Allegato 7 <i>“Ricognizione dell’impiantistica dedicata al trattamento RU operante in Regione Toscana”</i> con scheda grafica che dettagli la localizzazione dei singoli siti e la relativa correlazione con i beni culturali e paesaggistici presenti nell’areale di riferimento; Per i Beni tutelati parte II e III cfr i seguenti link: <a href="http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html">http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html</a> <a href="http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html">http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html</a></p> <p><b>2)</b> chiede l’integrazione del rapporto ambientale (paragrafo 6.2.4 Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico) e della Sezione valutativa, (paragrafo 2.1.2 Piano di indirizzo territoriale (Pit) con valenza di Piano paesaggistico) con: ✓ la declinazione della speciale dottrina di cui all’Elaborato 8B, scaricabile al link, <a href="#">8B - Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice</a> ✓ l’Elenco dei vincoli relativi a immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice (Elaborato 1B) con le specifiche direttive e prescrizioni d’uso contenute nelle schede di cui alla scheda Sezione 4 scaricabili ai seguenti link: - <a href="#">Arezzo</a> - <a href="#">Firenze - Prato – Pistoia</a> - <a href="#">Lucca - Massa – Carrara</a> - <a href="#">Livorno – Pisa</a> - <a href="#">Siena - Grosseto</a></p>	<p>1) Parzialmente accolta – si veda punto 11.10 La riproposizione all’interno del PRB-PREC di specifiche cartografie afferenti ad altri strumenti di pianificazione si configura come un aggravio ed un appesantimento che non produce migliorie alla pianificazione in oggetto. La Regione mette a disposizione strumenti, come Geoscopio e Geoportale, dove è possibile consultare tutte le informazioni e i tematismi afferenti al PIT-PPR anche al fine di svolgere le necessarie valutazioni. Appare invece necessario aggiornare le cartografie ricognitive di piano citate.</p> <p>2) Non accolta Il RA di un piano non si configura né come una RSA né come una “collezione” di elementi (disciplinari, cartografici, informativi) tratti da norme o altre pianificazioni. Il RA si configura come il “report” del processo valutativo svolto e come tale prende certamente a riferimento gli elementi citati nell’osservazione utili all’attività valutativa ma la loro trascrizione/copia nel Report non determina una maggior efficacia del processo valutativo.</p> <p>3) Non accolta Tra gli obiettivi ambientali del PREC (pag.47 del RA) figura <i>“Garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del</i></p>

Osservazione	Note istruttorie
<p>✓ le specifiche direttive e prescrizioni di cui All'Allegato C - N. 11 <a href="#">Schede dei sistemi costieri</a>;</p> <p>✓ le specifiche direttive e prescrizioni di cui all'Allegato H - N. 110 Schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice;</p> <p>✓ le specifiche direttive e prescrizioni di cui all'Allegato I - Elenco dei N. 168 beni archeologici vincolati ai sensi della Parte seconda del Codice che presentano valenza paesaggistica e come tali individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m) del Codice.</p> <p><b>3)</b> chiede, anche in considerazione di quanto descritto nella precedente osservazione n. 2, di inserire negli obiettivi del Rapporto ambientale anche la tutela del Patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico e, in conseguenza di prevedere e declinare nelle matrici di valutazione della coerenza appositi elementi di valutazione per il patrimonio culturale nel suo complesso, declinazione che potrà poi essere tradotta in apposite misure per ridurre gli impatti nei confronti del patrimonio culturale, o misure alternative, compresa la misura zero, ove indispensabile per la tutela dei beni culturali e/o paesaggistici.</p> <p><b>4)</b> In analogia a quanto già formulato dalla SABAP di Firenze e in considerazione delle precedenti osservazioni si chiede di integrare e modificare la <i>Relazione rifiuti</i> con specifico riferimento al <i>Paragrafo 18.2.1.1 Criteri escludenti generali di localizzazione</i> e al <i>Paragrafo 18.2.1.2 Criteri escludenti di tipo specifico di localizzazione da applicare alle discariche</i>,</p> <p>a) inserendo fra i criteri escludenti anche specifiche previsioni relative alla disciplina dei beni paesaggistici rappresentata dagli elaborati elencati nella precedente osservazione n. 2</p> <p>b) declinando la previsione 9e. aree di interesse paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 42/2004; obliterando la frase <i>"il presente criterio escludente non si applica alle modifiche degli impianti di discarica esistenti e alle attività di smaltimento rifiuti nell'ambito di un progetto di ripristino di area di cava"</i>, criterio che eventualmente potrà essere declinato inserendo specifici elementi di valutazione sulla base delle prescrizioni vincolanti sussistenti per ogni singola localizzazione</p> <p>c) allineando il testo della Relazione di Piano a quello dell'elaborato di Conformazione al fine di ricomprendere, nei criteri escludenti, tutto il patrimonio culturale soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.</p>	<p><i>patrimonio paesaggistico e culturale del territorio regionale</i>". Inoltre la valutazione degli effetti a pag.201 e 202 è stata svolta, in relazione alle macro-azioni di piano, anche in riferimento al patrimonio culturale.</p> <p>4) Parzialmente accolta – si veda punto 6.3 – punti a e b - L'impiantistica rifiuti (ad esclusione delle discariche per le quali sono definiti criteri specifici) è variegata determinando ampia variabilità di effetti ambientali e di significatività degli stessi sulle componenti ambientali. Appare dunque prioritario definire criteri escludenti volti alla tutela della popolazione e quindi correlati alla componente salute e alla componente popolazione mentre per altre componenti ambientali e territoriali (quali appunto i beni paesaggistici), anche al fine di bilanciare gli interessi coinvolti, appare ragionevole non definire l'esclusione "a priori" ma rimandare alla valutazione dei singoli impianti (una volta note le caratteristiche tipologiche, costruttive, di processo e tecnologiche) nell'ambito degli specifici procedimenti valutativi/autorizzativi. Per quanto riguarda le eccezioni definite al criterio 9e si ritiene appropriata la non applicazione del criterio in ragione del fatto che trattasi di aree/situazioni territoriali già oggetto di trasformazione e pertanto potenzialmente più idonee anche nell'ottica del bilanciamento degli effetti sulle altre componenti ambientali. Tale analisi e valutazione complessiva è più opportuna quindi caso per caso a livello di singole previsioni.</p> <p>Per il punto c) si veda oss. 5 della SABAP</p>
<p><u>Contributo SABAP per la Città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato</u></p>	
<p><b>Osservazioni relative alla "Relazione piano regionale dei rifiuti" e all'Elaborato "Conformazione alla Disciplina del PIT-PPR"</b></p>	
<p>Viene preso atto del fatto che il PRB-PREC non contiene previsioni localizzative puntuali e che si occupa (pag.2 del Documento di Conformazione) della <i>"valutazione del modo in cui contribuire all'attuazione degli obiettivi previsti dall'art.177"</i> del D.Lgs. 152/06, tra i quali vi è la gestione dei rifiuti attuata <i>"senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati dalla normativa vigente"</i> (art.177, comma 4 lett.c)).</p>	<p>5) Accolta – si veda punto 6.2</p> <p>6) Accolta – si veda punto 5.1-a,b,c</p> <p>7) Parzialmente accolta. Si veda oss.4</p> <p>8) Parzialmente accolta – si veda punto 8.3</p>
<p><b>5)</b> Viene evidenziato che la dizione del criterio 9e ha una diversa formulazione nel documento di conformazione (pag.3) rispetto a quella contenuta nella relazione di piano (pag.181). In particolare viene richiesto che sia adottata la formulazione indicata nel documento di conformazione al fine di ricomprendere tutto il patrimonio culturale soggetto a tutela.</p>	<p>9) Chiarimento I 5 obiettivi richiamati in tabella sono ricompresi, anche se con una dizione più sintetica, tra i 10 obiettivi strategici del PIT che declinano i metaobiettivi; a pag. 87 viene indicato che sono stati rapportati agli obiettivi generali del PRB-PREC solo gli obiettivi ritenuti maggiormente sinergici.</p>
<p><b>6)</b> Gli indirizzi per la progettazione sviluppati al punto 18.3 della Relazione di Piano potrebbero essere integrati inserendo lo sviluppo di interventi in equilibrio con il contesto e di elevata qualità architettonica e indicando la necessità che le eventuali opere di mitigazione correlate ai nuovi impianti siano parte integrante del progetto generale.</p>	<p>10) Non accolta Un potenziale effetto negativo significativo sui beni culturali e archeologici areali e puntuali è correlato alla macro-azione <i>"Ottimizzazione gestione impiantistica e innovazione tecnologica"</i>. I criteri localizzativi definiscono però delle specifiche esclusioni e nello specifico il criterio generale di esclusione alla localizzazione comprende <i>"1e. beni puntuali e aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004"</i> che appare idoneo a mitigare le possibili interferenze a questo</p>
<p><b>7)</b> Vengono richiesti chiarimenti in merito ai criteri definiti al paragrafo 18.2.1 della Relazione di piano che non includono aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice.</p>	
<p><b>8)</b> Ritiene opportuno integrare la Relazione di Piano con indirizzi volti a favorire il riuso dei materiali dell'edilizia storica con valore testimoniale provenienti da cantieri o da siti colpiti da sisma o da altri eventi calamitosi.</p>	
<p><b>Osservazioni relative al Rapporto Ambientale</b></p>	

Osservazione	Note istruttorie
<p><b>9)</b> per quanto attiene la tabella riportata a pag. 87 vengono chiesti chiarimenti circa la provenienza delle voci indicate in relazione agli obiettivi del PIT-PPR, delle quali non si trova riscontro diretto nella Disciplina di Piano del PIT -PPR.</p> <p><b>10)</b> con riferimento alla Tabella 9-12: Patrimonio Culturale e paesaggio – Sezione Rifiuti (pag.201) inserita nel paragrafo 9.2.5 del “Metodo matriciale”, viene preso atto della potenziale interferenza con i beni culturali e archeologici areali e puntuali. Viene richiesto di prevedere opportuni approfondimenti conoscitivi preliminari al fine di ridurre il più possibile le suddette interferenze ferme restando le specifiche valutazioni di compatibilità paesaggistica che verranno svolte negli specifici procedimenti autorizzatori.</p> <p><b>11)</b> Con riferimento alla Tabella 9-13:Patrimonio Culturale e paesaggio – Sezione bonifiche (pag.202) nel paragrafo 9.2.5 del “Metodo matriciale” viene preso atto della potenziale interferenza con i beni culturali e archeologici areali e puntuali e viene evidenziata l’opportunità di prevedere opportune opere di ripristino per gli aspetti di rilevanza paesaggistica</p> <p><b>Osservazioni relative all’Allegato 7: Ricognizione dell’impiantistica dedicata al trattamento RU operante in Regione Toscana</b></p> <p><b>12)</b> Viene riportata una tabella con 3 colonne: la denominazione dell’impianto, il tipo di tutela e un campo note. Per ciascun impianto indicato vengono fornite delle indicazioni nel campo note con specifiche richieste per la sezione “Stato di progetto”.</p> <p><b>13)</b> Viene ricordato che i futuri progetti, qualora prevedano scavi o attività a qualsiasi titolo interferenti con il sottosuolo, dovranno essere sottoposti al procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art.28 del D.lgs. 42/2004 e dell’art.37 del D.lgs. 36/2023.</p> <p><b>Osservazioni conclusive</b> La soprintendenza conclude il contributo indicando in sintesi il livello di esaustività e di adeguatezza dei contenuti del PRB-PREC e della valutazione condotta. In generale non vengono evidenziate particolari criticità</p>	<p>livello di pianificazione. Ulteriori eventuali mitigazioni potranno essere definite caso per caso nei singoli procedimenti autorizzatori.</p> <p>11) Chiarimento Un potenziale effetto negativo significativi sui beni culturali e archeologici areali e puntuali viene evidenziato in relazione alla macro-azione “<i>Ottimizzazione dei procedimenti di bonifica</i>” in considerazione che la fase di realizzazione degli interventi di bonifica, qualora inserita in certe zone, potrebbe comportare effetti di disturbo al patrimonio culturale. Si rileva che tali effetti potenziali hanno comunque carattere transitorio e reversibile pertanto, in fase di pianificazione, è opportuno rimandare ai singoli procedimenti raccomandando l’adozione di specifiche misure di mitigazione.</p> <p>12) Parzialmente accolta – si veda punto 8.5 Si evidenzia che la parte della scheda “STATO di PROGETTO” indica il fatto che è in corso un procedimento autorizzativo con le caratteristiche indicate nella scheda e non attiene ad ipotesi di pianificazione future di modifica/ampliamento impiantistico per le quali si potrebbero definire, in questa fase pianificatoria, misure di mitigazione. L’allegato 7 propone solo una fotografia dello stato attuale dell’impiantistica e dei progetti avviati, ossia in corso di autorizzazione, per eventuali modifiche/ampliamenti. Le schede inoltre contengono solo informazioni di tipo tecnico impiantistico ricognitive e di supporto al piano in relazione alla valutazione dei fabbisogni di trattamento. Nei procedimenti autorizzativi in essere, secondo quanto previsto dalle norme, è coinvolta anche la Soprintendenza competente.</p> <p>13) Chiarimento La verifica preventiva dell’interesse archeologico è disciplinata, nei casi previsti, dall’art.28 del D.lgs. 42/2004 e dall’art.37 del D.lgs. 36/2023. L’applicazione di tale disciplina è indipendente dalle previsioni di Piano e ne deve essere data attuazione all’interno dei procedimenti autorizzativi.</p>
<b>11 - ASL Toscana Nord</b>	
<p>Ritiene complessivamente che quanto previsto dalla pianificazione in oggetto non vada a incidere negativamente sui determinanti di salute pubblica e alcune azioni sottendono alla generazione di un impatto positivo: messa in atto di interventi atti a ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti e l’aumento previsto di impianti di riciclaggio e recupero.</p> <p>Esprime le seguenti <b>raccomandazioni:</b> (sia per la parte rifiuti che per la parte bonifiche sono riportati i medesimi punti da 1 a 12 indicati dalla ASL Toscana Centro)</p> <p><b>ADDENDUM - RIFIUTI</b> 13) Si fa presente, che per i nuovi impianti operanti in tutte le fasi del ciclo dei rifiuti, dovrà essere necessaria l’adozione da un punto di vista impiantistico delle più moderne ed attuali B.A.T. e, per quanto possibile, un impegno nella rivalutazione e nella spinta all’innovazione per gli impianti già in essere. Si prescrive inoltre di vietare la riconversione di impianti nati con altre finalità in impianti di termovalorizzazione dei rifiuti;</p> <p>14) oltre a quanto già indicato relativamente alle emissioni odorigene, si rammenta l’applicazione degli “<i>Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività</i>” del 28/06/2023.</p>	<p>Si veda quanto già indicato nei punti da 1 a 12 in riferimento all’osservazione numero 8 dell’ASL Toscana Centro.</p> <p>13) Accolta – si veda punto 5.1-g L’utilizzo delle BAT per i nuovi impianti, per le modifiche e in occasione del rinnovo delle autorizzazioni in essere è gestito nel relativo procedimento autorizzativo. Tuttavia l’utilizzo delle migliori tecnologie per mitigare gli effetti emissivi può essere recepito nell’ambito degli <u>indirizzi alla progettazione</u>.</p> <p>14) si veda punto 9) dell’osservazione dell’ASL Toscana Centro.</p> <p>15) si veda punto 10) dell’osservazione dell’ASL Toscana Centro.</p>

Osservazione	Note istruttorie
<p>ADDENDUM - BONIFICHE</p> <p>15) Si fa presente, nel caso in cui la rimozione degli inquinanti in un sito da bonificare non sia sostenibile o possa determinare la possibilità di diffondere l'inquinamento, la possibilità di tombare il sito inquinato in oggetto, ribadendo però la necessità di garantire un'adeguata tenuta dei sistemi di contenimento valutata anche sulla base di possibili eventi meteorologici straordinari.</p>	
<b>12 - Regione Emilia Romagna</b>	
<p>Viene rilevato che la produzione regionale è data dalla somma della produzione dei tre ATO regionali e dei quattro comuni (Sestino, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio) "appartenenti ad ATO extra regionali". I rifiuti prodotti da detti comuni non sono stati considerati nella definizione dei flussi agli impianti della Regione Toscana sia nello scenario Inerziale che in quello Programmatico (fase a regime – anno 2028).</p> <p>Al riguardo, si reputa opportuno rammentare che l'Accordo vigente tra Regione Emilia-Romagna e Regione Toscana per l'attivazione di forme di reciproca collaborazione in materia di smaltimento rifiuti (approvato con Deliberazione Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 956 del 28 luglio 2020), all'articolo 5, prevede una durata fino all'esaurimento della capacità della discarica di Ca' de Ladri, localizzata nel Comune di Gaggio Montano (BO).</p> <p>La Regione informa che il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2022, n. 87, ipotizza che la discarica di Gaggio Montano esaurisca la propria capacità autorizzata nell'anno 2023 ed anche, a partire dall'anno 2024, l'assenza di flussi di rifiuti urbani in discarica; la previsione, infatti, attua l'obiettivo regionale inerente al divieto di avvio a smaltimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati.</p> <p>A partire dall'anno 2024, pertanto, anche i rifiuti urbani prodotti dai comuni di Sestino, Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio non potranno essere conferiti nella discarica di Gaggio Montano.</p>	<p>Accolta – si veda punto 8.6</p>
<b>13 - Comune di Arezzo</b>	
<p>Comunica che il Nucleo di Valutazione comunale si è espresso indicando i seguenti punti:</p> <p><b>1)</b> per ciò che concerne la Sezione Rifiuti:</p> <p><b>1a)</b> tenuto conto che il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell'economia circolare (PREC) tratta obiettivi generali in ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare, basandosi sugli obiettivi strategici che derivano dagli obiettivi contenuti nei decreti nazionali di recepimento delle direttive UE "economia circolare" volti a rafforzare il modello che punta a recuperare tutta la materia possibile, con l'obiettivo di limitare il ricorso allo smaltimento in discarica e nell'ottica di creare un'industria del riciclo con impatti positivi in termini ambientali e che gli stessi saranno declinati nei successivi livelli di pianificazione e autorizzazione (a livello di Autorità di Ambito ATO e regionale), il Nucleo non rileva particolari osservazioni;</p> <p><b>1b)</b> si evidenzia che la disciplina riferita ai criteri localizzativi degli impianti di trattamento rifiuti appare più limitata rispetto alla disciplina del piano vigente PRB 2014 (Allegato 4), tralasciando in particolare l'inserimento di fasce di rispetto dalle aree residenziali. Si ritiene opportuno che il Piano effettui specifiche valutazioni volte a definire tali criteri localizzativi tenendo conto degli effetti sulla componente salute della popolazione interessata, assumendo scelte volte a garantire una maggiore tutela per gli insediamenti residenziali dal rischio di maggiore esposizione ad ulteriori fattori inquinanti e tenendo conto anche dei potenziali impatti che potrebbero determinare disturbo e/o disagio alla popolazione, anche in termini di impatto odorigeno.</p> <p><b>2)</b> per ciò che concerne la Sezione Bonifiche:</p> <p><b>2a)</b> nel territorio comunale è individuata come area ad inquinamento diffuso con approfondimento "Da attivare" la zona industriale di San Zeno con presenza di organo alogenati nelle acque di falda, in analogia al PRB precedente. Si evidenzia che per tale area è stato già richiesto da parte dell'amministrazione comunale il riconoscimento dell'inquinamento diffuso e l'attivazione del relativo Tavolo Tecnico (Delibera SNPA 12 luglio 2016, n. 76/16). Tenuto conto che a seguito di tale richiesta si sono svolte alcune fasi preliminari e specifici incontri tecnici promossi da Regione Toscana con la partecipazione di ARPAT e Azienda USL, nel confermare la necessità di inserimento tra le aree con inquinamento diffuso la zona di San Zeno in quanto dai dati disponibili di Arpat per le acque sotterranee risultano estesi superamenti dei limiti di cui al D.Lgs. 152/2006 Tabella 2 Allegato 5 degli allegati al Titolo V della Parte Quarta, si evidenzia la necessità di aggiornare il quadro conoscitivo del presente Piano annotando che, per</p>	<p>1a) Nessuna osservazione 1b) Non accolta</p> <p>Il criterio localizzativo basato sul "buffer" di distanza rispetto alle aree residenziali ha mostrato, in fase attuativa, criticità interpretative e distorsioni rispetto ai reali possibili effetti ambientali valutati nel corso dei singoli procedimenti autorizzatori. In particolare tale criterio non tiene conto di eventuali nuclei e case sparse/isolate ma soprattutto non tiene conto degli aspetti geomorfologici e del regime dei venti che possono essere invece determinanti nelle singole localizzazioni e produrre effetti significativi anche non in prossimità dell'impianto; viceversa discontinuità geomorfologiche e/o particolari condizioni climatiche possono determinare l'assenza di effetti su aree residenziali e nuclei sparsi anche se relativamente vicini all'impianto.</p> <p>L'analisi caso per caso nell'ambito dei singoli procedimenti autorizzatori è quella che fornisce maggiori garanzie di tutela della popolazione.</p> <p>2a) Accolta – si veda punto 8.7</p>

Osservazione	Note istruttorie
tale area, la fase di approfondimento è in corso.	
<b>14 – Comune di Firenze</b>	
<p>Il Comune rileva che il Piano intende perseguire l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani attraverso un'omogenea distribuzione territoriale degli impianti sul territorio, nel rispetto del "principio di prossimità" e di equa distribuzione dei carichi ambientali comunque associati alla presenza di impianti; l'autosufficienza sarà da conseguire tendenzialmente a livello di ATO anche grazie alle proposte derivanti dalla "Manifestazione d'interesse" o di altre iniziative di libero mercato.</p> <p>In considerazione di quanto sopra ed in merito ai possibili interventi che potranno interessare il territorio comunale, il Comune ritiene di fare presente che con deliberazione di Consiglio Comunale DC n.6/2023 sono stati adottati i nuovi strumenti della pianificazione comunale che contengono nuovi studi geologici (geologici, sismici ed idraulici) e nuovi criteri per la fattibilità degli interventi secondo la più recente normativa regionale DPGR 5/R/2020. A seguito dell'adozione dei suddetti piani e fino al conseguimento della relativa efficacia. Allo stato attuale sono comunque vigenti il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico approvati con DCC 2015/C/00025, piani di cui si deve tenere conto fino all'approvazione dei nuovi atti di governo del territorio.</p> <p>1) Pertanto, in relazione agli aspetti geologico, sismico ed idraulico, si richiede che nelle successive fasi, per gli interventi eventualmente previsti sul territorio, il proponente faccia riferimento oltre che ai contenuti del Piano Strutturale (PS) ed alle condizioni di fattibilità del Regolamento Urbanistico (RU) vigenti (fatta salva l'approvazione dei nuovi strumenti della pianificazione nuovo PS/PO), anche al quadro conoscitivo e di pericolosità del nuovo Piano Strutturale (PS) ed ai criteri di fattibilità del nuovo Piano Operativo (PO), piani che sono stati adottati con delibera di Consiglio Comunale DC/2023/00006 del 13.03.2023.</p>	<p>1) Chiarimento La fase attuativa del Piano ed in particolare la progettazione della nuova impiantistica è, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori compreso il caso dell'autorizzazione unica, subordinata alla verifica degli esiti di tutti studi sito-specifici necessari a definire la compatibilità ambientale, territoriale e paesaggistica degli impianti, ivi compresi tutti i più recenti studi e criteri disponibili per la fattibilità degli interventi ai sensi della normativa regionale in materia idraulica, sismica e geologica di cui al DPGR 5/R/2020. Tale aspetto di conformità alle normative dei progetti degli interventi è da considerarsi condizione necessaria ed esula da aspetti valutativi sul piano in oggetto.</p>
<b>15 - Comune di Livorno</b>	
<p>1) Nella pag. 74 - Tabella 28 "Impianto di incenerimento Picchianti Livorno" del Documento Allegato 7: "Ricognizione dell'impiantistica dedicata al trattamento RU operante in regione Toscana", nell'ultima riga: Chiusura prevista, <u>si richiede di inserire</u> quanto segue: <i>"Tenuto conto dell'entrata in vigore della Carbon Tax prevista per il 01.01.2028 e del MasterPlan del Piano Industriale di Retiambiente, il processo di dismissione dell'impianto si dovrà concludere definitivamente entro e non oltre il 31.12.2027".</i></p> <p>2) Nella pag. 72 del Documento Allegato 2: "Quadro esclusivamente conoscitivo rifiuti urbani e rifiuti speciali", alla quinta riga dove è riportato: <i>"Per quanto concerne il Termovalorizzatore di Livorno, si segnala che la relativa AIA è in scadenza nell'ottobre 2023 ed è in corso il procedimento di riesame".</i> <u>Si richiede di sostituirlo</u> come segue: <i>"Per quanto concerne il Termovalorizzatore di Livorno, si segnala che la relativa AIA è scaduta nell'ottobre 2023, ed è in corso il procedimento di riesame in cui l'Amministrazione Comunale di Livorno ha richiesto che, tenuto conto dell'entrata in vigore della Carbon Tax prevista per il 01.01.2028 e del MasterPlan del Piano Industriale di Retiambiente, il processo di dismissione dell'impianto si dovrà concludere definitivamente entro e non oltre il 31.12.2027".</i></p>	<p>1) e 2) Accolte – si veda punto 8.8</p>
<b>16 – Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano</b>	
Comunica di non avere suggerimenti in relazione alla documentazione prodotta.	
<b>17 - Direzione attività produttive della RT</b>	
La Direzione, sentiti i Settori competenti interni, comunica che in base agli elementi in possesso e in seguito all'analisi della documentazione messa a disposizione, non ha osservazioni da presentare.	
<b>18 - Genio Civile Toscana Nord</b>	
In relazione alla documentazione trasmessa il Settore non rileva criticità in relazione agli aspetti di competenza.	
<b>19 - ASL Toscana Sud-Est</b>	
<p>Valutata la documentazione presentata, l'ASL ritiene complessivamente che quanto previsto dalla pianificazione in oggetto non vada a incidere negativamente sui determinanti di salute pubblica e alcune azioni sottendono alla generazione di un impatto positivo: messa in atto di interventi atti a ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti e l'aumento previsto di impianti di riciclaggio e recupero.</p> <p>Il contributo ripercorre, nella sostanza, quanto già evidenziato dalla ASL Toscana</p>	<p>Si rimanda a quanto indicato per il contributo della ASL Toscana Centro (punto 8 della presente Tabella)</p>

Osservazione	Note istruttorie
Centro, sia per la parte rifiuti che per la parte bonifiche.	
<b>20 – ANCI Toscana</b>	
<p>1) Il Piano adottato a settembre dal Consiglio regionale, presenta un quadro articolato e approfondito delle produzioni di rifiuti e delle necessità di recupero e di smaltimento. L'impostazione del Piano, tesa alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla massimizzazione del riciclo e del riuso, è sostanzialmente condivisa, considerate anche le regolamentazioni introdotte da ARERA e dagli ATO. Registriamo con soddisfazione che grazie alle politiche, alle azioni ed agli investimenti dei comuni e delle aziende è cresciuta notevolmente la raccolta differenziata, grazie ai cassonetti intelligenti, alla raccolta porta a porta, sempre più diffusa sui nostri territori. Riteniamo condivisibile il principio del "più riciclo meno smaltimento"; questo determina un'esigenza più sofisticata nel trovare la giusta destinazione per le materie seconde provenienti dai rifiuti urbani e speciali.</p> <p>Ci preme evidenziare con chiarezza che la scelta delle localizzazioni, non va lasciata sulle spalle solo dei sindaci e dei singoli territori bensì occorre un'azione comune, che veda partecipe anche la Regione.</p> <p>2) Le maggiori criticità del Piano sono rappresentate dalla fase transitoria, ovvero dai tempi di attuazione del Piano e dei relativi investimenti e dal fatto che per la chiusura del ciclo di recupero e smaltimento sono previsti impianti che ad oggi possiamo definire sperimentali e che quindi non danno il 100% di certezza circa il loro pieno funzionamento.</p> <p>Sorgono quindi alcuni interrogativi ai quali il Piano adottato non offre una risposta pienamente esaustiva. Ovvero come faremo fino a quando gli impianti non ci saranno e le discariche andranno verso il loro fine vita? Cosa può succederci fra qualche anno se gli impianti inseriti nel piano non riusciranno a svolgere quello per i quali sono stati programmati?</p> <p>Secondo noi andrebbe previsto un piano B, per non correre il rischio di dover esportare i nostri rifiuti verso impianti di termovalorizzazione posti fuori regione, con costi che cresceranno per i gestori e per gli utenti, senza che le amministrazioni comunali abbiano voce in capitolo. Se accettiamo il principio di poter portare in questo tipo di impianti la parte non riciclabile dei nostri rifiuti, per coerenza proponiamo di non abbandonare investimenti di questo tipo anche nella nostra regione.</p> <p>3) In quest'ottica va considerata anche la questione delle discariche che esauriranno le proprie disponibilità prima dei nuovi impianti, elemento che non possiamo permetterci; così come riteniamo necessario che debbano rimanere attivi (e dove ci sono le condizioni potenziati) gli impianti esistenti e ad oggi funzionanti.</p>	<p>1) Si prende atto di quanto evidenziato e si ribadisce che le scelte localizzative degli impianti non sono di competenza del Piano regionale rifiuti in accordo alla normativa nazionale (art.199 del D.Lgs. 152/06).</p> <p>2) parzialmente accolta – si veda punto 10.2 Il paragrafo della Relazione rifiuti 14.3.3 Azioni per lo sviluppo della "nuova impiantistica EC", definisce un percorso amministrativo per la realizzazione dell'impiantistica utile al raggiungimento degli obiettivi di piano in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni di trattamento. Tale percorso, che definisce anche scadenze temporali, vede coinvolti diversi soggetti pubblici e privati, compreso la stessa Regione la quale, in ultimo, è chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi "in caso di mancato adeguamento dei Piani d'Ambito, o di mancata modifica dei Piani d'Ambito, oppure in caso di mancata realizzazione degli impianti da parte dei gestori di riferimento...".</p> <p>Il percorso amministrativo definito, che pone in essere tutti i passaggi e le tempistiche utili a garantire e supportare l'attuazione del Piano, è sfidante e merita di essere attentamente monitorato al fine di eventuali necessità di ri-orientamento del Piano.</p> <p>Per completezza si rappresenta inoltre che, in generale, la pianificazione e programmazione non può esprimersi attraverso più scenari programmatici (A, B, C ecc.) ma deve sempre compiere scelte chiare e univoche; è attraverso il monitoraggio dell'attuazione che, eventualmente, i piani e programmi vengono ri-orientati o modificati.</p> <p>Si rimanda inoltre a quanto indicato in risposta al contributo fornito dal MASE (punto 6 della presente tabella con specifico riferimento all'osservazione n.4).</p> <p>3) Chiarimento La strategia definita per il periodo transitorio vede comunque la necessità di mantenere in funzione alcuni impianti e di prevedere il possibile ampliamento di alcune discariche esistenti destinando tali ampliamenti anche ai RU.</p>

**Tabella A**

sono stati esaminati e valutati le osservazioni pervenute dal pubblico; le osservazioni pervenute unitamente agli esiti istruttori sono riportati nella seguente Tabella B:

Osservazione	Note istruttorie
<b>1 - Contributo n.1</b>	
<p>Nello Studio d'incidenza-fase di screening , si afferma che:</p> <p><i>"Nell'ambito degli scenari di piano, per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani, si prospetta un potenziamento dell'impiantistica esistente al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Economia Circolare. Tuttavia, la localizzazione della</i></p>	<p>Parzialmente accolta - - si veda punto 9.1</p>

Osservazione	Note istruttorie
<p><i>nuova impiantistica non potrà interessare direttamente i siti della Rete Natura 2000 mentre potrebbe determinarsi effetti indiretti. A tale riguardo sono state fornite delle linee guida relativamente alla tipologia di impatti che dovranno essere eventualmente valutate in fase attuativa di piano qualora sia necessario effettuare una valutazione di incidenza in merito a specifico progetto. Anche in tal caso, dato che la localizzazione non sarà all'interno della Rete Natura 2000, dovrà essere effettuato uno screening di incidenza del singolo progetto qualora si ritiene possano esserci potenziali effetti indiretti. Lo screening dovrà essere effettuato utilizzando la modulistica della DGR 13/2022 come modificata dalla DGR 866/2022, applicando le condizioni d'obbligo di cui all'Allegato B della stessa DGR."</i></p> <p>L'osservante ritiene che l'asserzione di cui sopra sia formulata in modo semplicistico indicando l'esclusione a priori di effetti diretti (e quindi della necessità di condurre una valutazione di incidenza appropriata) sui siti della Rete Natura 2000 solo sulla base della localizzazione esterna ad essi. L'osservazione ricomprende una analisi puntuale delle motivazioni indicando che la tipologia "effetto indiretto" può ricomprendere anche ("una valutazione di incidenza condotta a livello di screening è insufficiente per progetti di elevata importanza e complessità, come quelli per impianti di trattamento e smaltimento rifiuti."). L'osservante richiama a tal proposito anche la necessità di applicare il principio di precauzione.</p>	
<b>2 - Contributo n.2</b>	
<p>L'osservazione richiama le competenze della Regione in fase di pianificazione (che esercita in sinergia con le ATO) e in fase di autorizzazione dei singoli progetti ritenendo che non vi è un sufficiente bilanciamento fra l'interesse pubblico di perseguire gli obiettivi di EC e quello di tutela ambientale che, a parere dell'osservante, deve prevalere. Contesta dunque il fatto che non sia prevista una Autorità diversa da quella regionale per la gestione degli iter autorizzativi dei singoli progetti in modo da garantire un equo bilanciamento fra principi di economia circolare e tutela ambientale</p>	<p>Si prende atto evidenziando che quanto osservato non può essere gestito nello specifico procedimento di VAS del PRB-PREC.</p>
<b>3 – Contributo n.3</b>	
<p>Evidenzia quanto indicato nel capitolo 4 della "Relazione rifiuti" dove si riporta che <i>"Nell'ottica di limitare quanto più possibile gli ampliamenti di discariche, è pertanto opportuno destinare quota parte delle volumetrie delle discariche per RS all'abbancamento di RU, laddove tecnicamente possibile e pur sempre preservando volumetrie per lo smaltimento di RS. Le discariche per RS che risultano potenzialmente idonee per lo smaltimento di RU sono riportate nella seguente Tabella 4-13."</i> In tale tabella è ricompreso l'impianto di Fosso del Cassero sito nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT). L'osservante ribadisce che la discarica è autorizzata per il conferimento dei soli rifiuti speciali e riporta nella propria osservazione gli atti ad oggi emanati; ritiene pertanto che ci sia una contraddizione tra quanto indicato nel Piano e quanto autorizzato dalla Regione stessa.</p> <p>Esprime inoltre perplessità relativamente alla strategia volta a limitare gli ampliamenti di discariche sul territorio regionale destinando eventualmente all'abbancamento di rifiuti urbani quota parte della volumetria residua di quelle esistenti per rifiuti speciali: pertanto richiede ulteriori delucidazioni e approfondimenti.</p>	<p>Si veda quanto indicato per l'osservazione n. 9 del Comune di Serravalle Pistoiese riportata in tabella A.</p>
<b>4 – Associazione Vivere in Valdisieve</b>	
<p>1) Analizza le differenze tra i criteri localizzativi della present eproposta di piano PRB-PREC e i criteri localizzativi del PRB vigente. Evidenzia come siano rimasti i soli criteri "escludenti" (per le discariche, anche di tipo specifico) e i "preferenziali", mentre sono stati del tutto eliminati i "penalizzanti" ed in particolare segnala come tra i criteri escludenti non siano ricomprese le Aree tutelate ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 che nel vigente PRB è criterio escludente per impianti di incenerimento e penalizzante per impianti a tecnologia complessa (l'esclusione per le discariche è invece immutata anche se nel presente PRB-PREC non si applica alle modifiche degli impianti di discarica esistenti e alle attività di smaltimento rifiuti nell'ambito di un progetto di ripristino di area di cava). L'osservante lamenta il fatto che da ora in poi qualunque nuovo impianto di smaltimento o recupero, o modifiche agli impianti esistenti, potrà essere realizzato nelle aree oggetto delle tutele sopra indicate senza una analisi e un parere della Soprintendenza competente. Vengono infine esposte le ragioni di dissenso per la realizzazione di interventi nell'area di Selvapiana.</p> <p>2) L'osservante svolge inoltre alcune considerazioni e valutazioni sull'opportunità e sulle criticità circa la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per FORSU in procedura di Valutazione presso le competenti autorità da collocarsi nel sito dell'ex inceneritore di Rufina.</p> <p>3) Vengono sviluppate considerazioni in merito ai quantitativi totali di RU prodotti a livello regionale e nei diversi ATO e vengono elencate le iniziative di realizzazioni impiantistiche</p>	<p>1) Non accolta Si veda quanto indicato al punto 4 in risposta alle osservazioni del MIC-Segretariato regionale per la Toscana (osservazione numero 10 della Tabella A). Si rappresenta in ogni caso che, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi ed in presenza di vincolo di cui all'art.142 del d.lgs. 42/2004, la Soprintendenza esprime il proprio parere valutando se gli interventi possano essere considerati compatibili in determinati contesti e suggerendo, se del caso, i necessari interventi per garantire la compatibilità paesaggistica.</p> <p>2) non accolta Per quanto riguarda le problematiche sito specifiche sollevate (Selvapiana) si sottolinea come il Piano non sia la sede nella quale esprimere valutazioni di merito demandando le stesse agli iter procedurali di valutazione ed approvazione dei progetti.</p>



Osservazione	Note istruttorie
dedicate a FORSU e verde; risultando forte eccedenza delle potenzialità che si andrebbero a realizzare rispetto ai fabbisogni, si pongono interrogativi sulla effettiva necessità dell'impianto di digestione anaerobica per FORSU da collocarsi nel sito dell'ex inceneritore di Rufina. Il contributo richiede quindi che non venga realizzato l'impianto.	3) parzialmente accolta – si veda punto 8.9
<b>5 – Italia Nostra</b>	
<p>1) Ritiene che l'obiettivo di RD al 75% sia troppo basso in base alle seguenti considerazioni: il 70% è già obiettivo del vigente PRB, molti comuni arrivano già oggi all'80% e l'orizzonte temporale di Piano è il 2030. Riporta inoltre gli obiettivi di RD di altre regioni nei propri atti di pianificazione. Evidenzia che 5 punti percentuali in 10 anni (il 70% era l'obiettivo del PRB al 2021) appare obiettivo non congruo.</p> <p>2) Indica che il RUR potrebbe essere trattato a freddo invece di essere sottoposto a trattamenti termici (ossicombustione, gassificazione ecc.) e a tal proposito richiama alcune esperienze in Italia che sono in grado di recuperare oltre la metà del 20% rimanente se la RD fosse all'80%. L'osservante infine ritiene che quel che non è riciclabile e/o compostabile non dovrebbe essere prodotto.</p> <p>3) Ritiene che debbano essere definiti e perseguiti obiettivi di riduzione degli imballaggi e prodotti usa e getta.</p>	<p>1) accolta – si veda punto 8.10</p> <p>2) accolta – si veda punto 8.11</p> <p>3) Chiarimento Il Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti è parte integrante del PRB-PREC a cui si rimanda per le azioni di competenza della pianificazione regionale. Il tema della prevenzione riguarda, tuttavia, soprattutto le fasi produttive a monte per le quali sono necessari interventi legislativi di livello statale.</p>
<b>6 – Comitato Insieme per la Libellula</b>	
<p>1) Ritiene che i criteri localizzativi dovrebbero essere integrati o tener conto di indicatori sanitari specifici. Richiama il contributo fornito in fase preliminare dal Comune di Barga (n.22) che viene indicato come "recepito" anche se non sembra aver prodotto nessun effetto sul PRB-PREC. Richiede quindi una maggiore integrazione degli indicatori sanitari nelle metodologie di programmazione, ed una maggiore applicazione delle linee guida ministeriali di VIS (attualmente consigliate, ma non obbligatorie) nell'ambito dei procedimenti autorizzativi regionali, ad esempio prevedendone l'obbligatorietà per quei contesti che risultino già compromessi dal punto di vista sanitario. Ritiene che il PRB-PREC dovrebbe:</p> <p>a) indicare precisi criteri escludenti nelle aree ove esistano indicatori sanitari che attestino uno stato di salute delle comunità locali peggiorativo rispetto ai campioni di riferimento (ad es. medie regionali);</p> <p>b) bloccare ogni procedimento autorizzativo laddove siano in corso studi, progetti di ricerca e di approfondimento dello stato di salute, con particolare attenzione ai progetti che prevedano la partecipazione diretta delle comunità locali, finché non siano resi disponibili i risultati di tali studi;</p> <p>c) prevedere l'obbligatorietà della VIS in tutti i casi di cui sopra.</p> <p>2) Ritiene che il principio di tutela della salute pubblica e il principio DNSH dovrebbero avere una priorità inderogabile rispetto a tutti gli altri principi che ispirano il piano ivi compresi quelli indicati nella Relazione Rifiuti al paragrafo 18.1.3 (pag.178). In sintesi, tutti i punti del paragrafo 18.1.3 dovrebbero rappresentare non già occasioni di eludere i criteri escludenti, bensì criteri preferenziali da valutare in subordine, ferme restando le priorità sopra richiamate.</p> <p>3) Rileva che nel RA a pag.210, in riferimento alle distanze minime definite nei criteri escludenti, ci si riferisce a discariche e impianti di incenerimento o coincenerimento mentre nella Relazione Rifiuti al paragrafo 18.2.1 "Criteri escludenti" l'applicazione delle distanze viene definita solo per le discariche (paragrafo 18.2.1.2) e non inserita nei criteri generali di esclusione di cui al paragrafo 18.2.1.1. Non viene fatto cenno ad impianti di incenerimento e coincenerimento.</p> <p>a) Viene pertanto richiesto di inserire tra i criteri di esclusione generale anche il criterio 13e relativo alle distanze minime per le sole discariche.</p> <p>b) Viene inoltre richiesto di esplicitare che le distanze definite sono suscettibili di essere aumentate in caso di situazioni ambientali documentate che si dimostrino sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera. secondo le classificazioni Lamma e situazioni consimili).</p>	<p>1) non accolta Il PRB-PREC non localizza impianti di trattamento ma definisce i criteri minimi di esclusione per le varie tipologie impiantistiche (criteri escludenti generali di localizzazione per tutti i nuovi impianti e criteri escludenti di tipo specifico di localizzazione da applicare alle discariche). Tali criteri attengono per lo più alla tutela della popolazione e delle matrici ambientali strettamente connesse alla tutela della salute (criteri da 4e a 7e, 11e e 13e). I criteri definiti non si basano su indicatori specifici di tipo ambientale, territoriale, paesaggistico o sanitario. L'utilizzo di indicatori per analizzare il contesto è invece proprio delle singole procedure valutative sui singoli progetti nella fase autorizzativa. Anche la VIS, infatti, al pari della VIA sono procedimenti valutativi che si applicano a livello di progetti facendo ampio uso di indicatori di stato, di pressione e di impatto.</p> <p>2) non accolta Quanto indicato nella Relazione Rifiuti al paragrafo 18.1.3 (pag.178) non si configura come una serie di principi ma rappresenta le casistiche impiantistiche alle quali, anche tenendo conto dei principi di tutela ambientale espressi nel Regolamento sulla tassonomia delle imprese, non si applicano specifici criteri escludenti. Tali casistiche impiantistiche vanno poi lette anche alla luce delle indicazioni preferenziali per la localizzazione di cui al paragrafo 18.3 (pag.181). Si ricorda che lo stesso regolamento UE sulla "Tassonomia della finanza sostenibile" (852/2020) tra i sei obiettivi da perseguire per attuare il principio DNSH indica "transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti"; il perseguimento di tale obiettivo non può prescindere dalla realizzazione di impianti per la corretta gestione dei rifiuti nel nuovo paradigma dell'economia circolare.</p> <p>3a) Parzialmente accolta – si veda punto 6.5</p>

Osservazione	Note istruttorie
	3b) non accolta L'esplicitazione non appare necessaria in quanto già definite come "distanze minime".

**Tabella B**

sono stati tenuti in considerazione i seguenti contributi dei componenti del NURV che sono riportati nella Tabella C:

Contributo
<b>1 – Settore Transizione Ecologica</b>
Il Settore, per quanto di competenza, non ha contributi da proporre, in quanto i documenti trasmessi risultano già coerenti con il PAER.
<b>2 – Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali</b>
Il Settore, per quanto di competenza in materia di rischi industriali (D.Lgs. n.105/2015 e s.m.), non ha contributi istruttori da proporre considerato anche il livello progettuale del Documento in esame.
<b>3 – Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio</b>
<p>1) Nella Relazione rifiuti (pag.178) è riportata la seguente specifica con valore di norma o indicazione cogente: <i>“Restano altresì ferme le disposizioni contenute nel Pit-Ppr e negli altri Piani regionali di settore. In particolare, in relazione alle disposizioni contenute nel Pit-Ppr, nell’ambito della progettazione e nei procedimenti di valutazione e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti e/o di modifica degli impianti esistenti, non è sufficiente attestare la coerenza con i presenti criteri localizzativi, ma deve essere verificato il rispetto di quanto contenuto nel Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana e in particolare nella Disciplina del Piano, nella Disciplina dei beni paesaggistici e nelle singole schede d’ambito, alle quali si rimanda al fine di garantire la tutela del patrimonio paesaggistico della Toscana che, oltre a costituire un forte elemento identitario, rappresenta un indiscusso fattore di crescita economica, culturale e sociale”</i>.</p> <p>Si richiama in merito il comma 3 dell’art. 145 del D.Lgs. 42/2004: <i>“Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”</i>.</p> <p>In virtù di tale disposizione, si chiede di rafforzare ed esplicitare in maniera più chiara l’inderogabilità delle disposizioni del PIT-PPR; a tal fine si propone il seguente testo: <i>“Restano altresì ferme le disposizioni contenute nel Pit-Ppr e negli altri Piani regionali di settore. Pertanto, nell’ambito della progettazione e nei procedimenti di valutazione e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti e/o di modifica degli impianti esistenti, deve essere verificato il rispetto delle disposizioni del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana”</i>.</p> <p>2) Il Settore rileva un disallineamento tra il punto 9e dell’art. 18.2.1.2 della Relazione Rifiuti e quanto enunciato a pag. 3 dell’elaborato <i>“Conformazione alla Disciplina del PIT-PPR”</i>, pertanto si chiede di adeguare la Relazione secondo quanto espresso nell’elaborato di Conformazione, che comprende nei criteri escludenti generali di localizzazione tutto il patrimonio culturale e paesaggistico soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il Settore ritiene inoltre necessario ulteriormente puntualizzare che per le esclusioni previste dal criterio resta fermo il rispetto delle disposizioni del PIT-PPR.</p> <p>3) In merito a quanto riportato al paragrafo 18.3 <i>“Indicazioni preferenziali per la localizzazione e la progettazione”</i> della Relazione Rifiuti, si ritiene necessario che gli indirizzi per la progettazione di tutti gli interventi di trasformazione siano sviluppati e declinati al fine di evitare un deterioramento della qualità paesaggistica del contesto. Pertanto si propone di integrare gli indirizzi alla progettazione con quanto di seguito indicato:  <i>“Il progetto dovrà contenere uno studio paesaggistico integrato alla progettazione, che:</i>  - <i>permetta, grazie ad un’analisi esaustiva ed appropriata del paesaggio esistente e alla disamina delle possibili alternative, di garantire un equilibrio tra le esigenze funzionali dell’impianto e il mantenimento di un territorio ordinato con un paesaggio di qualità;</i>  - <i>ponga particolare attenzione agli aspetti morfologici, compositivi, volumetrici, materici e cromatici degli impianti, evitando l’inserimento di strutture fuori scala e prive di relazioni con il contesto;</i>  - <i>contenga la progettazione del margine con il territorio circostante, la tutela della connettività ambientale e la mitigazione della frammentazione paesaggistica;</i>  - <i>includa un approfondimento sui rapporti di intervisibilità, volto alla salvaguardia dell’integrità percettiva del contesto paesaggistico e delle visuali panoramiche, evitando la sovrapposizione incongrua degli interventi con gli elementi significativi del paesaggio.”</i></p> <p>4) Inoltre, in virtù di quanto rappresentato nel Rapporto Ambientale, Tabella 9-12: Patrimonio Culturale e paesaggio -SEZIONE RIFIUTI, in relazione della macroazione Ottimizzazione gestione impiantistica e innovazione tecnologica dalla quale si evince la seguente valutazione:  <i>I criteri localizzativi del PREC tengono conto delle norme di tutela del paesaggio fornendo livelli di prescrizione escludente ad alcune tipologie di vincolo e il livello prescrittivo penalizzante ad altri. Questo implica che un impianto potrebbe essere localizzato anche in un’area sensibile dal punto di vista paesaggistico, previo l’implementazione di specifiche opere di mitigazione che ne minimizzino l’impatto sostenibile la sua presenza;</i> il Settore propone di integrare le indicazioni preferenziali per la localizzazione con le seguenti indicazioni di natura paesaggistica:  <i>“- prevedere l’esame di alternative di localizzazione e prediligere la prioritaria collocazione degli impianti in aree prive di pregio</i></p>

<b>Contributo</b>
paesaggistico, sulla base della descrizione dei valori e delle criticità contenuta negli elaborati del PIT/PPR; - privilegiare aree con conche visuali ridotte, posizioni non focali rispetto a vie di comunicazione o centri abitati.”
<b>4 - ARPAT</b>
<p><b>OBIETTIVI E AZIONI DI PIANO</b></p> <p>Gli obiettivi e le azioni di Piano sono indicati nel RA (cap. 5 e par. 6.1), nella Relazione Rifiuti (cap. 14) e nella Relazione Bonifiche (cap. 3). Nel cap. 6 del RA sono riportate tabelle con le azioni previste dal Piano per raggiungere i vari obiettivi.</p> <p>Le azioni sono indicate sotto forma di “tipologie” e indicando: <i>“Il Piano Regionale fornisce gli indirizzi degli specifici interventi attuativi; gli stessi, con riferimento particolare alla gestione dei rifiuti urbani, dovranno essere specificamente definiti nei Piani d’Ambito per la gestione dei rifiuti, da redigere a cura delle competenti Autorità.”</i> Dunque, il dettaglio delle azioni risulta rimandato alla pianificazione di <u>Ambito</u>.</p> <p>Inoltre: <i>“Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del Piano dell’economia circolare le Autorità d’Ambito adottano i rispettivi Piani d’Ambito che devono includere le soluzioni di chiusura del ciclo, sulla base degli indirizzi del Piano dell’economia circolare e del quadro degli interventi aggiornato in base a quanto scaturito dall’attività del predetto tavolo di confronto.”</i></p> <p>In merito all’impiantistica attuale è indicato che <i>“saranno i Piani d’Ambito, da redigere a cura delle competenti Autorità, a definire le eventuali future necessità di dismissione, adeguamento o riconversione degli impianti”</i>.</p> <p>In relazione al <u>riscontro alle osservazioni</u> espresse nel contributo ARPAT per la <u>fase preliminare</u>, l’Agenzia segnala due aspetti puntuali.</p> <p><u>Obiettivi di sostenibilità ambientale e analisi di coerenza esterna</u></p> <p>Nel par. 6.2 del RA, l’analisi di coerenza esterna è stata condotta tra obiettivi ambientali di Piano e obiettivi di sostenibilità ambientale (tabelle pagg. 44-48) e tra obiettivi di Piano e obiettivi dei vari piani pertinenti (tabelle pag. 78 e seguenti), non dunque a livello di azioni di Piano. Il par. 6.2.14 del RA esamina gli obiettivi generali del PRQA al fine della verifica di coerenza esterna al PREC, evidenziandone la reciprocità per molteplici obiettivi generali.</p> <p>Si fa presente che il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA), approvato dal Consiglio regionale con Delibera n. 72/2018 ed attualmente in corso di revisione, ha previsto una serie di interventi strutturali nella gestione dei rifiuti definiti in relazione al D.Lgs. 155/2010, art. 11, comma 1, lettera c), quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R1) sostegno all’applicazione della tariffa puntuale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (intervento di mantenimento);</li> <li>• R2) incremento del ritiro gratuito ai cittadini di sfalci e piccole potature (intervento di mantenimento);</li> <li>• R3) raggiungimento a livello regionale di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani del 70% al 2020 (intervento di mantenimento);</li> <li>• R4) incremento del numero dei centri raccolta comunali (intervento di mantenimento);</li> <li>• R5) incremento diffusione dell’autocompostaggio (intervento di mantenimento).</li> </ul> <p>In relazione a quanto sopra, sarebbe preferibile che il RA presentasse un approfondimento dell’analisi di coerenza esterna fra gli obiettivi generali del PREC e quelli del PRQA che tenga conto anche dei suddetti interventi strutturali nella gestione dei rifiuti.</p> <p>Il PRQA (intervento M20) prevede inoltre che le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti e le Istituzioni da esse dipendenti o controllate, le Regioni, gli Enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità per le attività svolte nelle province ad alto inquinamento di particolato PM10 di cui all’Allegato IV al D.Lgs. 257/2016, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli, autobus e mezzi di servizio di pubblica utilità, ivi compresi quelli per la raccolta dei rifiuti urbani, sono obbligati all’acquisto di almeno il 25% di veicoli a GNC, GNL e veicoli elettrici e veicoli a funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale entrambi con ricarica esterna, nonché ibridi nel caso degli autobus. Nel caso di rinnovo dei parchi utilizzati per il trasporto pubblico locale tale vincolo è riferito solo ai servizi urbani.</p> <p>Si fa inoltre presente che gli obiettivi generali del PRQA includono anche “indirizzi per la messa a dimora di specifiche specie arboree in aree urbane per l’assorbimento di particolato ed ozono” (intervento U3). In merito a questo tema, in caso di messa a dimora di specie arboree in aree di parcheggio di impianti di gestione dei rifiuti, o per la perimetrazione degli stessi, dovranno essere tenute presenti le indicazioni generali per massimizzare gli effetti positivi di assorbimento ed i fattori di assorbimento per specie, contenute nelle “Linee Guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l’assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine ed ozono” predisposte dalla Regione Toscana. Si suggerisce di dare priorità a specie arboree performanti per la rimozione della CO2, del PM10 e dell’ozono (l’ozono rappresenta tra gli inquinanti più critici a livello regionale).</p> <p><u>Quadro conoscitivo – analisi di contesto</u></p> <p>Il quadro conoscitivo nel cap. 7 del RA viene illustrato in modo generico, a scala regionale, e non particolarmente circostanziato con riferimento alle azioni di Piano.</p> <p>Anche la sezione 7.1.1.3 Emissioni odorigene non è contestualizzata alle azioni di Piano e si limita a citare gli sviluppi della normativa regionale/nazionale in progress, ossia rispettivamente specifiche Linee Guida regionali per la valutazione dell’impatto odorigeno connesso a determinate attività (compresi il trattamento e lo smaltimento di talune tipologie di rifiuti), e gli indirizzi nazionali per l’applicazione dell’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività. In proposito si fa presente che i suddetti indirizzi sono già stati approvati con D.D. MASE n. 309 del 28/6/2023: appare quindi opportuno aggiornare tale riferimento del RA.</p> <p>Il tema emissioni odorigene, tuttavia, non è successivamente trattato nel cap. 9 a livello di impatti.</p> <p>Si ritiene che la problematica sia di primaria importanza, visto che le maleodoranze costituiscono a livello regionale - insieme al rumore - le principali cause di esposti e segnalazioni della popolazione, peraltro in molti casi riconducibili a impianti di gestione rifiuti.</p> <p>Per la problematica degli odori si raccomanda di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inserire un indicatore specifico di monitoraggio correlato agli impatti delle attività di trattamento rifiuti, ad esempio il numero di esposti di maleodoranze dovute a impianti di trattamento rifiuti;</li> <li>• individuare nel Piano le tipologie di impianti di trattamento rifiuti in grado di produrre emissioni odorigene;</li> <li>• prevedere nel procedimento autorizzativo degli impianti di trattamento rifiuti sopra individuati anche la valutazione degli impatti odorigeni in conformità con le indicazioni del D.D. MASE n. 309/2023.</li> </ul>

## Contributo

Nel cap. 7 Analisi di contesto sono presenti il par. 7.10 clima acustico e par. 7.11 elettromagnetismo, ma trattando gli argomenti in modo generico; i temi non sono poi sviluppati a livello di impatti.

La componente aria è valutata al par. 7.1 Aria e fattori climatici e fa riferimento alla zonizzazione del territorio riferita agli inquinanti previsti dall'Allegato V e dall'Allegato XI al D.Lgs. 155/2010.

La valutazione della qualità dell'aria (par. 7.1.1.2 del RA) è riferita agli indicatori 2020 di biossido di azoto, materiale particolato (PM10-PM2.5), ozono, ossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene, acido solfidrico, di benzo(a)pirene e metalli pesanti rilevati dalle stazioni della Rete regionale di monitoraggio gestita da ARPAT.

L'analisi di contesto della qualità dell'aria risulta adeguata; tuttavia, considerato che sono disponibili dati aggiornati al 2022 e che l'anno valutato del RA (2020) è riferito ad un'annualità particolare, anche in relazione alla potenza delle sorgenti emissive, sarebbe auspicabile che il quadro informativo della qualità dell'aria fosse riferito all'anno 2022.

Il quadro emissivo regionale è rappresentato dai dati dell'IRSE (Inventario Regionale delle Sorgenti Emissive) riferito al 2017 (anno più recente disponibile), relativi a PM10, composti organici volatili non metanici (COVNM), ossidi di azoto (NOx) ed ammoniaca (NH3); viene presentata una valutazione dei contributi per macrosettore ed una valutazione degli andamenti temporali emissivi del periodo di osservazione 1995-2017.

Se si esaminano in dettaglio i contributi emissivi relativi al macrosettore 9 "Trattamento e smaltimento rifiuti" si osserva che l'inquinante più significativo è il metano (CH4). Considerata l'importanza dei gas climalteranti (come il metano), sarebbe preferibile che la valutazione dei dati emissivi regionali fosse estesa anche a questo gas climalterante ed all'anidride carbonica, che rappresenta il gas serra più rilevante; l'analisi dei dati IRSE dovrebbe inoltre evidenziare, sotto il profilo dei macrosettori, anche i contributi relativi al macrosettore 9 "Trattamento e smaltimento rifiuti".

Nel par. 7.5.4 Siti contaminati e bonifiche viene riportato (pagg. 139+316):

«Per i siti di interesse nazionale la bonifica deve essere approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per i siti da bonificare per normative vigenti o per i piani regionali o provinciali, il progetto di risanamento deve essere approvato da soggetti pubblici (tra cui ARPAT) e seguire le linee guida del regolamento n. 14/R del D.P.G.R. del 25/02/2004».

Si segnala come sia da verificare l'appropriatezza del richiamo al Regolamento n. 14/R/2004, che appare sostituito dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 301/2010.

Nel RA (pagg. 139+316) viene fatto riferimento a luglio 2022 (e non al 31/12/2021) per la sintesi del quadro conoscitivo dei siti presenti in SISBON, utilizzando poi un diverso raggruppamento (qui viene fatto riferimento a siti in anagrafe con iter attivo/chiuso e siti non in anagrafe). Si ritiene necessario che i vari documenti del Piano siano resi coerenti fra loro.

### Analisi delle alternative

Nel cap. 8 del RA per quanto riguarda i rifiuti sono presentati due scenari alternativi: lo Scenario inerziale (in continuità con l'attuale gestione) e lo Scenario programmatico al 2028 (ovvero lo scenario di Piano) e viene indicato che *"Lo scenario inerziale si caratterizza in particolare per il non conseguimento di obiettivi normativi importanti e caratterizzanti il nuovo assetto normativo, ossia il recepimento del "Pacchetto Economia Circolare"*.

La comparazione di tali due scenari, in fase transitoria 2022-2027 e a regime dal 2028, è illustrata anche nella Relazione Rifiuti (capitoli 6 e 7), dove il proponente stima che lo Scenario programmatico soddisfi gli obiettivi normativi previsti sia per l'indicatore preparazione al riutilizzo e riciclaggio sia per l'indicatore rifiuti urbani a discarica (pag. 62 della Relazione Rifiuti).

Nel RA non viene esplicitata un'analisi relativa a ulteriori scenari alternativi di Piano che siano stati valutati.

Al riguardo il Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti indica: *"All'interno della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti urbani il confronto avverrà, invece, tra scenari alternativi, formulati per rendere più efficace il sistema di gestione riducendo al contempo i potenziali impatti ambientali del sistema esistente"* (par. 1.6 Valutazioni gestionali generali a supporto del Programma, criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei piani regionali del PNGR).

Sarebbe stato opportuno che nel RA fosse descritto come si è giunti alla configurazione finale di scenario di Piano prescelto, secondo un percorso reiterativo - di vaglio delle alternative e analisi dei relativi effetti ambientali che ritorni su sé stesso in base agli esiti di tali analisi - in grado di giustificare le scelte finali dal punto di vista della minimizzazione degli effetti ambientali negativi e della massimizzazione di quelli positivi.

### Valutazione degli impatti

Nel cap. 9 del RA è riportata una valutazione degli impatti "di tipo qualitativo", riferita alle principali macroazioni di Piano ed esposta in forma matriciale, con alcuni giudizi sintetici; salvo poche eccezioni, tali effetti sono identificati come positivi o tutt'al più di effetto incerto. Si ritiene che tali effetti previsti dovrebbero essere meglio argomentati e supportati.

Visto il livello di definizione delle azioni di Piano, ancora generale e generico, in cui più volte il proponente di fatto rimanda alla necessaria attuazione di maggior dettaglio da parte di AATO e altri soggetti, e visto che la valutazione degli impatti fornita nel RA risulta qualitativa e non specifica, ne consegue che anche la valutazione degli impatti ambientali delle azioni più specifiche che saranno attuate non può che essere rimandata ai procedimenti di valutazione di maggior dettaglio degli atti che le definiranno.

Per quanto riportato nel RA si esprimono le seguenti osservazioni puntuali.

### Criteri localizzativi

Nel Piano è stata proposta una revisione dei criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti, specificando che saranno "relativi agli impianti rifiuti che saranno oggetto in futuro di procedimenti autorizzatori di modifica o di nuova realizzazione". In particolare, sono stati definiti solo i criteri escludenti, ovvero quelli per i quali non è sicuramente possibile la localizzazione degli impianti, distinguendoli in criteri generali e criteri per tipologie particolari di impianto (discariche e impianti per veicoli fuori uso); sono poi indicati alcuni casi in cui tali criteri non vengono applicati e infine sono previste alcune indicazioni preferenziali per la localizzazione di impianti. Viene precisato che laddove sussista una norma, una tutela e/o un vincolo specificatamente normato e non compreso tra quelli escludenti, valgono ovviamente le prescrizioni previste dalla suddetta specifica norma, che quindi deve ritenersi comunque valida al di là delle disposizioni del Piano.

Nel RA è specificato che tale scelta è stata dettata dalla necessità di poter cogliere alcune opportunità localizzative e di bilanciare comunque la necessità di tutelare il territorio regionale da una parte, e di garantire la possibilità di individuare aree idonee alla

## Contributo

localizzazione degli impianti dall'altra.

Per quanto riguarda le distanze dalle aree residenziali, queste sono confermate come principio, ma vengono applicate in termini di distanze minime solo per le discariche, in quanto si prevede la possibilità di analizzare in fase autorizzativa, con verifiche sito-specifiche, la distanza più opportuna per garantire la tutela della salute, in funzione della tipologia di impianto e del contesto territoriale di inserimento dello stesso. Viene precisato che la distanza individuata dal Piano per alcune tipologie di impianto è da intendersi come "minima" rimandando alla valutazione degli effettivi impatti dell'impianto sul territorio nell'ambito del procedimento di VIA per ciascun impianto.

A questo proposito si rileva che l'impostazione dei criteri risulta diversa rispetto alla precedente versione del Piano (Allegato 4 alla D.C.R. n. 94/2014). Il Piano in oggetto adotta una trattazione più sintetica delineando la casistica generale degli impianti e le norme di riferimento per la valutazione della localizzazione. Si ritiene opportuno che il proponente rivaluti l'impostazione adottata a questo proposito, eventualmente approfondendo e differenziando maggiormente i criteri in relazione alle diverse tipologie di impianto (varie tipologie di discariche, inceneritori, impianti di recupero, ecc.), anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica degli impianti, del quadro normativo e della pianificazione del governo del territorio.

Si forniscono inoltre le seguenti osservazioni puntuali:

- in merito alla vicinanza delle attività di gestione rifiuti dal centro abitato e/o dalle zone commerciali, nel Piano non si ritrovano indicazioni, ad eccezione della discarica, circa il livello di tutela (inteso come distanza/fascia di rispetto di diversa ampiezza in funzione della tipologia delle unità impiantistiche) da rispettare per gli impianti di recupero e smaltimento presenti e/o che devono essere realizzati;
- tra i criteri escludenti non si rileva l'attenzione alle zone a rischio di frana e/o inondazione, ad eccezione della discarica, né - a parte qualche accenno nelle indicazioni preferenziali - sono stati evidenziati criteri atti a ridurre la pressione sul suolo ed in particolar modo il consumo di terreno agricolo.

Inoltre, tra le casistiche a cui non si applicano i criteri escludenti (par. 18.1.3 della Relazione Rifiuti):

- al punto 5 si parla di «recuperi ambientali, rilevati, sottofondi o riempimenti nell'ambito dei quali vengono utilizzati rifiuti»: si ritiene opportuno che sia posta attenzione alla casistica delle discariche che vengono realizzate in cave dismesse, per le quali (in quanto discariche) si suppone che dovrebbero comunque valere i criteri escludenti di tipo specifico (par. 18.2.1.2);
- al punto 9 «... impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti all'interno di impianti produttivi esistenti diversi dalla gestione rifiuti ...»: si ritiene opportuno considerare l'eventuale effetto cumulativo per "Cumulo con altri progetti" previsto nell'ambito dei procedimenti di VIA.

La revisione dei criteri localizzativi proposta nel Piano demanda sostanzialmente l'idoneità della localizzazione di un impianto allo specifico procedimento di VIA cui lo stesso è sottoposto: tale elemento può costituire una fase critica. Si suggerisce di valutare la definizione di ulteriori criteri rispetto ai soli escludenti, definendo maglie in grado di costituire comunque un indirizzo almeno per gli impianti ritenuti strategici.

Nel RA viene illustrata brevemente la proposta di revisione dei criteri localizzativi degli impianti di gestione di rifiuti e sono schematizzate le modifiche prescrittive relative ai vicoli di natura paesaggistica, dove il criterio di carattere paesaggistico non assume valenza escludente già in fase di localizzazione, in particolare per gli impianti di recupero, dal momento che il D.Lgs. 42/2004 lascia la possibilità di intervento all'interno delle aree vincolate previa necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 dello stesso decreto.

Pur ritenendo peggiorativa tale impostazione, si ritiene che per la determinazione dei criteri escludenti debba essere valutata attentamente la conformità con il PIT, in particolare con gli obiettivi, direttive e prescrizioni descritte all'interno della disciplina dei beni paesaggistici nell'Elaborato 8B e nelle schede di vincolo di cui alla Sezione 4.

Si ritiene che i criteri preferenziali al fine di contenere consumo di suolo debbano perseguire l'obiettivo ambientale del PREC: «Garantire l'uso sostenibile delle risorse e limitare il consumo di suolo, privilegiando l'utilizzo e il miglioramento degli impianti per la gestione rifiuti esistenti e favorendo i processi di rigenerazione dei siti contaminati».

Infine, si fa notare che nel par. 9.3.3 Focus relativo ai criteri localizzativi del RA è indicato: «Per quanto riguarda le distanze dalle aree residenziali, queste sono confermate come principio ma vengono applicate in termini di distanze minime, solo ad alcune tipologie di impianto, quali le discariche e gli impianti di incenerimento o coincenerimento», mentre nella Relazione rifiuti par. 18.2.1 Criteri escludenti la distanza dalle aree residenziali è indicata come criterio solo per le discariche (pagg. 180+181). È necessario che il RA e la Relazione Rifiuti siano rese tra loro coerenti per tale aspetto.

### Sistema di monitoraggio

Nel cap. 11 del RA, par. 11.3 Sistema di monitoraggio del PREC 2022, sono riportate tre tabelle con indicatori di risultato (sezione rifiuti, tabella 11-3; sezione bonifiche, tabella 11-4) e indicatori di contesto ambientale (tabella 11-5). Per gli indicatori di risultato sono riportati alcuni valori target di risultato atteso al 2028 per le matrici rifiuti e bonifiche.

In relazione alla tabella 11-3 relativa ai rifiuti si constata che alcuni valori degli indicatori (dato di ante operam al 2019 e risultato atteso al 2028) non risultano indicati, mentre nella tabella 11-4 relativa alle bonifiche non è indicato il valore dei risultati attesi al 2028 per alcuno degli indicatori riportati; nella tabella 11-5 relativa agli indicatori di contesto ambientale non sono riportati i target di riferimento.

Non sono specificati nel RA indicatori di contributo alla variazione del contesto imputabile all'attuazione del piano, né individuati i relativi target di riferimento da raggiungere (a parte i sopra menzionati target per gli indicatori di risultato per le matrici rifiuti e bonifiche), per verificare nel corso del monitoraggio VAS la quota parte attribuibile all'attuazione del Piano. Si ritiene opportuno che siano specificati gli indicatori di contributo alla variazione del contesto imputabile all'attuazione del piano.

Si raccomanda, nei documenti di Piano e nel RA che saranno approvati definitivamente, di specificare i valori costituenti il target di riferimento (valori obiettivo o limiti normativi) per il monitoraggio, sia di controllo degli impatti ambientali sia di verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati e di attuazione del Piano; se necessario, prevedere azioni di Piano

### Contributo

finalizzate a colmare eventuali gap di conoscenza e monitoraggio.

Entrando nel merito degli indicatori riportati nel RA, si esprimono le seguenti osservazioni:

- per quanto riguarda le emissioni odorigene si veda quanto già sopra osservato nel quadro conoscitivo (analisi di contesto);
- per quanto riguarda gli indicatori relativi alle bonifiche si veda quanto espresso nel dettaglio nell'ALLEGATO BONIFICHE al presente contributo;
- la maggior parte degli indicatori sono gli stessi del Piano precedente; si ritiene che possa essere presa in considerazione l'opportunità di inserire ulteriori indicatori di monitoraggio che possano misurare le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Per esempio, per l'obiettivo specifico "Riduzione produzione pro capite RU", le azioni corrispondenti potrebbero essere declinate in ulteriori indicatori: numero di giornate destinate a specifiche iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della riduzione, del riutilizzo e della raccolta dei rifiuti da imballaggio; numero di giornate del riciclo, ecc.;
- dall'esame degli scenari emerge che per alcuni flussi di rifiuti vi siano significative distanze tra i siti di produzione e i siti di trattamento intermedio e finale. Visto che uno degli obiettivi del Piano è anche quello della promozione del principio di prossimità, si raccomanda che sia valutato a livello di impatto del Piano anche l'impatto indiretto del trasporto di flussi di rifiuti da un impianto all'altro del territorio regionale, mediante la definizione di uno specifico indicatore;
- per quanto riguarda gli indicatori di contesto ambientale riferiti alla matrice aria, nella tabella 11-5 sono previsti: Media annuale PM10, Numero di superamenti del valore limite medio giornaliero di PM10, Media annuale PM2.5, Popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiore al valore limite di PM10, Popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiore al valore limite di NO2, Emissioni CO2 equivalenti evitate da interventi POR (edifici pubblici), Emissioni CO2 equivalenti evitate da interventi POR (sedi operative imprese).

Si ritiene preferibile gli indicatori ambientali per la matrice aria previsti nel RA siano integrati con:

o livelli emissivi regionali di CO2, CH4 e di PM10 (tonnellate);

o quota di emissioni evitate di CO2, CH4, PM10 ed NO2 su base annuale relative all'esercizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili operativi nel territorio regionale (comprensivi degli interventi POR su edifici pubblici e su sedi operative imprese) determinate secondo i criteri del Rapporto ISPRA n. 386/2023, utilizzando i seguenti fattori di emissione (anno 2021): per l'anidride carbonica quello previsto dalla tabella 1.13 (colonna Gross electricity production), per il metano quello previsto in tabella 1.15, per PM10 ed NO2 quelli previsti in tabella 1.17;

• in merito alle emissioni climalteranti, nella documentazione di VAS:

- viene fatto riferimento al fatto che il Piano d'Azione per l'Economia Circolare, approvato dalla Commissione Europea nel marzo del 2020 (Relazione Rifiuti: pag. 8, Prefazione), abbia tra le sue finalità quella di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti;

- viene indicato che tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale dello stesso PREC è compresa la riduzione delle emissioni climalteranti (tabella 4-4 Obiettivi di sostenibilità del PRGR/PREC, pag. 44 del RA);

- viene richiamato che il Piano Nazionale per la Gestione dei Rifiuti ha tra i propri obiettivi quello di promuovere una gestione del ciclo dei rifiuti che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica (par. 6.2 Analisi di coerenza esterna del RA).

Tuttavia, nel sistema di monitoraggio VAS presentato nel RA sono assenti indicatori relativi alle emissioni climalteranti. Mentre un indicatore relativo alle emissioni climalteranti è presente nell'analisi del contesto del vigente piano (par. 11.2 Sintesi del monitoraggio del PREC 2014, pag. 225 del RA). Si ritiene opportuno che il sistema di monitoraggio includa sia indicatori di stato sia indicatori di contributo di Piano relativi alle emissioni climalteranti, prevedendo un target di riferimento di Piano per le emissioni climalteranti attribuibili al settore rifiuti, ai fini della successiva verifica di raggiungimento degli obiettivi di riferimento ambientale durante l'attuazione ed il monitoraggio del piano.

Più in generale si ritiene necessario che nel RA, partendo dagli obiettivi di sostenibilità ambientale del PREC individuati dal proponente nella tabella 4-4 del RA, siano fissati indicatori di monitoraggio che verifichino il raggiungimento di tali obiettivi, ad esempio la riduzione delle emissioni climalteranti (in termini di riduzione netta di emissioni climalteranti imputabile all'attuazione del Piano) e l'efficientamento energetico (in termini di variazione netta dell'efficienza energetica degli impianti di gestione rifiuti e di variazione netta della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta rispetto al totale consumato da tali impianti), e che nel RA sia definito chiaramente quali indicatori secondo il pianificatore sono correlati agli obiettivi di sostenibilità di piano prefissati e verranno verificati per il raggiungimento degli stessi, in modo da impostare ed oggettivare il più possibile tale processo di verifica.

Inoltre - vista l'impostazione del Piano, come sopra premesso, in cui le azioni sono indicate sotto forma di "tipologie" e visto che il piano fornisce gli indirizzi degli specifici interventi attuativi che dovranno essere specificamente definiti nei Piani d'Ambito per la gestione dei rifiuti - per quelle azioni non sufficientemente dettagliate al livello di Piano e/o che necessitano di attuazione da parte di livelli inferiori, ma utili per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del PREC o per la verifica degli impatti, si suggerisce di considerare l'opportunità di prevedere, ove non già previsto, indicatori di monitoraggio comuni da popolare da parte dei tre AATO e da utilizzare per popolare a ritroso gli indicatori del presente Piano (in tal caso sarà necessario un coordinamento e un indirizzo da parte della Regione ai soggetti attuatori con specifiche tecniche per la predisposizione degli indicatori).

Si suggerisce inoltre, nella documentazione di Piano o nella dichiarazione di sintesi, di rendere conto in modo esplicito della verifica di rispondenza degli indicatori di monitoraggio del PREC al «set minimo che dovrà essere incluso, da parte delle Regioni, nei Piani Regionali di Gestione Rifiuti e riportato in Monitor Piani come dato nazionale e regionale (quando applicabile)» previsto nel Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti approvato (cap. 12 del PNGR).

Si ritiene necessario, infine ma non per importanza, corredare ogni indicatore di monitoraggio dei metadati necessari per la sua identificazione oggettiva e comprensione (descrizione chiara dell'indicatore, modalità dettagliate di costruzione dell'indicatore, periodicità della costruzione dell'indicatore, fonte dei dati, ente responsabile della fornitura dei dati e dell'indicatore, relative risorse dedicate dal Piano).

In generale per l'impostazione e l'attuazione del monitoraggio VAS si fa presente che recentemente il MASE, nell'ambito delle attività della Linea di Intervento LQS1 Valutazioni ambientali del Progetto CREIAMO PA, ha predisposto indirizzi operativi per il monitoraggio ambientale di piani e programmi sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica. In particolare, si segnala il documento "Indirizzi operativi per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art. 18 del D.Lgs. 152/2006)" 8, da cui ricavare spunti utili per l'impostazione e l'attuazione del monitoraggio VAS.

**Il Contributo dell'Agenzia si completa con la presenza di due allegati tecnici specifici:**

<b>Contributo</b>
<p><b>ALLEGATO BONIFICHE</b> – contiene i contributi specifici del Settore Indirizzo Tecnico delle Attività (Commissione tematica “BONIFICHE”) e dei Dipartimenti territoriali dell’Agenzia. Si articola in una serie di valutazioni generali sul documento “Relazione piano regionale delle bonifiche dei siti inquinati”, di osservazioni puntuali di dettaglio al medesimo documento e al documento “Sezione valutativa” e infine riporta le osservazioni dei singoli Dipartimenti in relazione al territorio di competenza;</p> <p><b>ALLEGATO RIFIUTI</b> - contiene i contributi specifici del Settore Indirizzo Tecnico delle Attività (Commissione tematica “RIFIUTI”) e della U.O. Radioattività e riporta le osservazioni dei singoli Dipartimenti in relazione al territorio di competenza.</p>

**Tabella C**

### rilevato e valutato che

in relazione ai contenuti finalizzati al rilascio della Valutazione di Incidenza Ambientale si rileva che l’elaborato di Screening, denominato Studio di incidenza parte integrante del PRB-PREC, ha lo scopo di individuare le potenziali conflittualità con l’ambiente che potrebbero essere indotte dalle scelte derivate dall’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati - Piano dell’Economia Circolare (PREC). Lo studio è stato svolto a partire dalla situazione in essere dei siti da sottoporre a bonifica e dell’impiantistica di gestione dei rifiuti esistente, di cui è stata valutata la localizzazione rispetto ai Siti di Rete Natura 2000 della Regione Toscana, con particolare riferimento ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), alle proposte di suddetti siti (pSIC), alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

La procedura di analisi adottata ha seguito un percorso valutativo per fasi. Nel merito è stata restituita:

- la valenza ambientale del territorio Toscano attraverso l’inquadramento ambientale dei Siti di Rete Natura 2000;
- una disamina del Piano focalizzata sulle scelte che implicano delle potenziali trasformazioni e/o alterazioni delle componenti naturalistico – ambientali che caratterizzano i siti di importanza comunitaria;
- le potenziali incidenze significative che il Piano potrebbe avere sullo stato di conservazione delle specie e/o degli habitat dei Siti di Rete Natura 2000.

Data la natura del Piano, non è stato ritenuto possibile raggiungere un dettaglio puntuale circa le potenziali incidenze generate mentre è stata effettuata la valutazione sugli obiettivi/strategie/azioni previsti rispetto alle esigenze di tutela e conservazione recepiti dal territorio interessato; quindi non sono state indicate misure di mitigazione né Condizioni d’obbligo, mentre è stato ritenuto opportuno rinviare opportuni approfondimenti, nel caso in cui fosse necessario, alla fase attuativa e di maggiore dettaglio progettuale sia per la localizzazione di nuovi impianti rifiuti che per la progettazione di bonifiche e/o messe in sicurezza permanenti.

L’elaborato di screening ha comunque fornito indirizzi e condizioni di sostenibilità da rispettare nella fase attuativa del Piano ovvero in fase di autorizzazione degli impianti rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, qualora interferissero con la Rete Natura 2000.

In sintesi, sono stati esaminati:

- lo stato di fatto attuale impiantistico, inteso come verifica della localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani esistenti nella Regione Toscana in relazione alla distribuzione delle aree Natura 2000, nonché rispetto alle previsioni strategiche del Piano in termini di fabbisogni impiantistici (Scenario Programmatico), in modo da verificare situazioni di potenziale interferenza e suggerire eventuali azioni mitigative e/o compensative; nessun impianto risulta ricadere all’interno dei siti Natura 2000 presenti in Toscana, mentre quelli che si trovano in zone limitrofe a siti Natura 2000 sono 6 (pag.36).

- le previsioni di Piano, in termini di fabbisogni e di criteri localizzativi: individuazione delle principali criticità in relazione alla tipologia prevalente dei siti Natura 2000 nella Regione Toscana. Per la gestione dei rifiuti urbani, il Piano prospetta un potenziamento dell’impiantistica di recupero per rispondere agli obiettivi legati alla strategia dell’Economia Circolare: quindi non fornisce specifiche localizzazioni impiantistiche ma individua gli impianti esistenti e le tipologie di impianto da prevedersi per il recupero. Si riconosce che tale scelta potrebbe comportare ulteriori potenziali interferenze dirette con i siti della rete Natura 2000, e si sottolinea invece che per le nuove localizzazioni i criteri localizzativi prevedono l’esclusione di nuovi impianti all’interno di siti Natura 2000. Laddove l’impianto dovesse essere localizzato nelle vicinanze di un sito sarà comunque necessario valutare, in funzione della tipologia di impianto (e quindi delle sue potenzialità di impatto sul territorio) e del grado di sensibilità e di vulnerabilità dell’area protetta, se sia opportuno sottoporlo a valutazione di incidenza (screening o valutazione appropriata). In relazione alla specificità delle situazioni da tutelare vengono fornite indicazioni preliminari circa le priorità di indagine e approfondimento che potranno

risultare utili sia in fase di valutazione delle potenziali interferenze in merito a nuovi impianti collocati in localizzazioni potenzialmente interferenti con aree protette, sia per la considerazione degli impatti associati a impianti esistenti per i quali si vogliono definire eventuali misure mitigative – compensative in sede di modifica sostanziale delle autorizzazioni all'esercizio. Viene altresì fornito l'elenco delle tipologie impiantistiche per le quali sono definite le criticità ambientali riferite ai siti Natura 2000, dove per ciascuna criticità specifica del processo viene individuata la specifica incidenza sulla componente biotica (pag. 39). Tra gli eventuali impatti indiretti sono citate le ricadute delle emissioni in atmosfera e degli scarichi in acque superficiali, oltre che dal disturbo generato dalle emissioni acustiche mentre vengono riconosciuti quali potenziali impatti di tipo diretto, indotti dalle attività generate dalla presenza di un impianto di trattamento e smaltimento rifiuti: utilizzo di suolo, con degradazione dell'area e perdita della componente arborea. Eventuali impatti indiretti potrebbero derivare dalle emissioni di inquinanti in atmosfera e alle relative ricadute sull'apparato fogliare delle specie prevalenti dell'habitat.

- rispetto alla sezione delle bonifiche, sono state considerate le potenziali interferenze dirette per la presenza di un sito contaminato in area SIC/ZSC o ZPS e le modalità di bonifica che possono essere previste per alterare il meno possibile lo stato di naturalità dei siti. La presenza di un sito contaminato da bonificare rappresenta sicuramente un potenziale impatto per l'area sulla quale questo interferisce con particolare riguardo alle matrici ambientali direttamente coinvolte. Questo vale tanto più se sono interessate porzioni di territorio particolarmente sensibili quali aree naturali protette e siti Natura 2000. Operare la bonifica di un sito contaminato rappresenta di per se un fattore indubbiamente migliorativo per le condizioni ambientali nelle quali l'area di influenza della contaminazione versa attualmente. E' stata quindi condotta un'analisi di dettaglio per la categoria di siti pubblici censiti nell'ambito del Piano, al fine di verificare quanti di questi siti ricadono in un sito Natura 2000 (interferenza diretta) e fornire indirizzi specifici che dovranno essere considerati in fase attuativa ovvero nell'ambito del progetto di bonifica e/o messa in sicurezza del sito. I siti ricadenti nei siti Natura 2000 presenti in Toscana sono 44. L'attuazione del Piano attraverso la realizzazione delle bonifiche dei siti contaminati contribuisce a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela della Strategia per la biodiversità 2030. Sono state fornite indicazioni (tabella a pag.62), circa le potenziali interferenze delle previsioni di Piano con l'ambiente, per valutare in modo più particolareggiato l'analisi di impatto sulle matrici ambientali ed ecosistemiche in fase attuativa e le possibili mitigazioni e compensazioni da adottare in fase di cantiere (matrice ambientale-componente-potenziale impatto indotto-indicazioni sulle possibili mitigazioni da adottare).

Lo screening di incidenza ha esaminato il Piano secondo due livelli riferiti sia allo stato di fatto (dotazione impiantistica attuale, in relazione alla presenza dei Siti Natura 2000) sia ai rapporti tra le previsioni di Piano e le problematiche di salvaguardia dei siti Natura 2000.

1) Riguardo allo stato di fatto relativo alla dotazione impiantistica attuale, si condivide l'identificazione delle situazioni rispetto alle quali sarà necessario tener conto nelle successive fasi di rinnovo autorizzativo degli impianti e per le quali dovrà essere valutata l'opportunità di richiedere una specifica valutazione di incidenza, ma non si ritiene opportuno indicare la procedura da seguire (screening o valutazione appropriata). Inoltre, non essendo stati rilevati impianti di gestione rifiuti direttamente interferenti con la Rete Natura 2000 ma solo alcuni in aree limitrofe, che potrebbero determinare impatti indiretti sulle aree tutelate, si ricorda che, ai sensi di quanto indicato all'art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015 "L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi, ubicati all'esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte." In tali casi, in fase di rinnovo autorizzativo, dovrà essere presentata specifica istanza per il rilascio della valutazione di incidenza, ai sensi del comma 1 della LR 30/2015 e secondo quanto indicato dalla DGR 13/2022, come modificata dalla DGR 866/2022;

2) Rispetto alle previsioni di Piano relative alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al potenziamento dell'impiantistica esistente, si rileva che la localizzazione dei nuovi impianti non potrà interessare direttamente i siti Natura 2000 (criterio escludente) ma potrebbe comunque determinare effetti indiretti. A tale scopo sono state fornite delle indicazioni relativamente alla tipologia di impatti che dovranno essere eventualmente considerati in fase attuativa di Piano qualora sia necessario effettuare una valutazione di incidenza in merito al progetto dell'impianto. Anche in questo caso, trattandosi di impianti ricadenti all'esterno di siti Natura 2000 sarà necessario verificare in fase autorizzativa la necessità di attivare una valutazione di incidenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 88 comma 2 della LR 30/2015, senza specificare a priori la procedura da seguire (screening o valutazione appropriata);

3) In riferimento alla sezione dedicata alla bonifica delle aree inquinate, i cui obiettivi sono ritenuti coerenti con



la Strategia per la biodiversità 2030 (§ 4, misura: Realizzare progressi significativi nella bonifica dei suoli contaminati), si condivide che in fase di autorizzazione di un procedimento di bonifica e/o messa in sicurezza di un sito censito dal Piano, qualora l'area ricada all'interno di un sito Natura 2000, sarà necessario attivare una Valutazione di Incidenza Appropriata. Qualora invece le bonifiche interessino aree esterne ai siti Natura 2000, "L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi, ubicati all'esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.", ai sensi di quanto disposto dall'art. 88 comma 2 della LR 30/2015.

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 88 comma 1 della LR 30/2015 *"I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, (167) un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo"* e precisato che la procedura di screening, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 13/2022, di fatto rappresenta una forma di semplificazione attraverso una procedura speditiva, che deve concludersi con un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono necessariamente condurre all'avvio della successiva procedura di Valutazione Appropriata, non si ritiene opportuno che il Piano fornisca già, a questo livello di pianificazione, l'indicazione specifica della procedura da attivare (screening o valutazione appropriata).

**tutto quanto sopra considerato, rilevato e valutato ed a seguito delle attività istruttorie condotte  
formula**

**ai sensi dell'art.26 della l.r. 10/2010<sup>2</sup>**

**le seguenti osservazioni e proposte di miglioramento al "PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI – PIANO REGIONALE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE" (PRB-PREC) in coerenza con gli esiti della valutazione ambientale**

## **1. Quadro conoscitivo**

Se non diversamente specificato si chiede di condurre gli approfondimenti e le integrazioni di seguito richiesti nella Dichiarazione di Sintesi.

**1.1** Nell'ambito dell'analisi di contesto, la sezione *"7.1.1.3 Emissioni odorigene"* del RA si limita a citare gli sviluppi della normativa regionale/nazionale in itinere. In proposito si fa presente che gli indirizzi nazionali per l'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività sono già stati approvati con D.D. MASE n. 309 del 28/6/2023: appare quindi opportuno aggiornare tale riferimento.

**1.2** L'analisi di contesto della qualità dell'aria (par. 7.1.1.2 del RA) risulta adeguata; tuttavia, considerato che sono disponibili dati aggiornati al 2022 e che l'anno valutato del RA (2020) è riferito ad un'annualità particolare, anche in relazione alla potenza delle sorgenti emmissive, sarebbe auspicabile che il quadro informativo della qualità dell'aria fosse riferito all'anno 2022<sup>3</sup>.

**1.3** Il quadro emissivo regionale è rappresentato dai dati dell'IRSE (Inventario Regionale delle Sorgenti Emmissive) riferito al 2017 (anno più recente disponibile), relativi a PM10, composti organici volatili non metanici (COVNM), ossidi di azoto (NOx) ed ammoniaca (NH3); viene presentata una valutazione dei

<sup>2</sup> *"1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3. 2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l'altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi."*

<sup>3</sup> I valori degli indicatori fissati dalla normativa rilevati dalla Rete regionale nell'anno 2022 sono reperibili al link: <https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/relazione-annuale-sullo-stato-della-qualita-dellaria-in-toscana-anno-2022/>

contributi per macrosettore ed una valutazione degli andamenti temporali emissivi del periodo di osservazione 1995-2017. Se si esaminano in dettaglio i contributi emissivi relativi al macrosettore 9 *“Trattamento e smaltimento rifiuti”* si osserva che l'inquinante più significativo è il metano (CH<sub>4</sub>). Considerata l'importanza dei gas climalteranti (come il metano), sarebbe preferibile che la valutazione dei dati emissivi regionali fosse estesa anche a questo gas climalterante ed all'anidride carbonica, che rappresenta il gas serra più rilevante; l'analisi dei dati IRSE dovrebbe inoltre evidenziare, sotto il profilo dei macrosettori, anche i contributi relativi al macrosettore 9 *“Trattamento e smaltimento rifiuti”*.

**1.4** Nel par. *“7.5.4 Siti contaminati e bonifiche”* del RA viene riportato (pag. 139):

*“Per i siti di interesse nazionale la bonifica deve essere approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per i siti da bonificare per normative vigenti o per i piani regionali o provinciali, il progetto di risanamento deve essere approvato da soggetti pubblici (tra cui ARPAT) e seguire le linee guida del regolamento n. 14/R del D.P.G.R. del 25/02/2004”.*

Si chiede di verificare l'appropriatezza del richiamo al Regolamento n. 14/R/2004, che appare sostituito dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 301/2010<sup>4</sup>. Viene inoltre fatto riferimento a luglio 2022 (e non al 31/12/2021) per la sintesi del quadro conoscitivo dei siti presenti in SISBON, utilizzando poi un diverso raggruppamento (qui viene fatto riferimento a siti in anagrafe con iter attivo/chiuso e siti non in anagrafe). Si ritiene necessario portare a coerenza le informazioni fornite.

**1.5** Si raccomanda, per la fase attuativa del Piano, di tenere in considerazione i riferimenti conoscitivi indicati dall'AdB dell'Appennino Settentrionale indicati ai punti 1 e 2 del contributo della stessa Autorità inserito al punto 5 della Tabella A.

**1.6** La base informativa per la definizione della strategia di piano è stata assunta al 2019 (anche in considerazione delle specificità degli anni 2020 e 2021 connesse alla pandemia). Gli scenari evolutivi sono invece stati realizzati prendendo in considerazione anche i dati relativi al 2021. Si ritiene utile, al fine di fornire il quadro conoscitivo completo, di integrare la base dati con le informazioni afferenti ai flussi dei rifiuti urbani per gli anni 2020 e 2021.

**1.7** Tenuto conto che il Rapporto di Monitoraggio del piano vigente è stato presentato agli organi tecnico-politici della regione contestualmente alla proposta di PRB-PREC e considerato che il monitoraggio del ciclo di pianificazione precedente dovrebbe sempre essere integrato nel quadro conoscitivo del ciclo di pianificazione successiva, si ritiene necessario, prima dell'approvazione del PRB-PREC, integrare lo stesso con gli ulteriori elementi di conoscenza derivanti dall'attuazione del vigente piano. In particolare è utile accompagnare i dati di monitoraggio con una analisi critica degli indicatori che evidenzino il raggiungimento degli obiettivi prefissati o l'eventuale scostamento e le cause che lo hanno determinato. Si chiede di inserire nella Dichiarazione di Sintesi l'approfondimento richiesto unitamente ai principali dati di monitoraggio del PRB vigente.

## **2. Analisi di coerenza esterna**

**2.1** L'analisi di coerenza esterna con altri p/p pertinenti (paragrafo 6.2 del RA) è stata condotta a livello di obiettivi. In relazione al PRQA (approvato con DCR 72/2018) si fa presente che esso prevede una serie di interventi strutturali nella gestione dei rifiuti definiti in relazione al D.Lgs. 155/2010, art. 11, comma 1, lettera c), quali:

- R1) sostegno all'applicazione della tariffa puntuale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (intervento di mantenimento);
- R2) incremento del ritiro gratuito ai cittadini di sfalci e piccole potature (intervento di mantenimento);
- R3) raggiungimento a livello regionale di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani del 70% al 2020 (intervento di mantenimento);
- R4) incremento del numero dei centri raccolta comunali (intervento di mantenimento);
- R5) incremento diffusione dell'autocompostaggio (intervento di mantenimento).

Si fa presente inoltre che Il PRQA (intervento M20) prevede che le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti e le Istituzioni da esse dipendenti o controllate, le Regioni, gli Enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità per le attività svolte nelle province ad alto inquinamento di particolato PM10 di cui all'Allegato IV al D.Lgs.

<sup>4</sup> D.G.R. n. 301 del 15/3/2010 “L.R. 25/25/1998 – Art. 5 – Comma 1 (Lett. E bis) – Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati”: <https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2010DG0000000363>

257/2016, al momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture, autobus e mezzi di servizio di pubblica utilità, ivi compresi quelli per la raccolta dei rifiuti urbani, sono obbligati all'acquisto di almeno il 25% di veicoli a GNC, GNL e veicoli elettrici e veicoli a funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale entrambi con ricarica esterna, nonché ibridi nel caso degli autobus. Nel caso di rinnovo dei parchi utilizzati per il trasporto pubblico locale tale vincolo è riferito solo ai servizi urbani.

Si ritiene necessario approfondire nella Dichiarazione di Sintesi l'analisi di coerenza esterna fra gli obiettivi generali e macro azioni del PREC e gli elementi del PRQA che tenga conto anche degli interventi strutturali nella gestione dei rifiuti sopra richiamati facendo uno specifico richiamo anche agli obblighi indicati nell'intervento M20.

**2.2** Si chiede di integrare la "Relazione bonifiche" del PREC-PRB con il riferimento sia alla "*Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo)*" che al Piano d'azione inquinamento zero (citato a pagine 36 del Rapporto ambientale) poiché prevede l'obiettivo al 2050 di azzeramento dell'inquinamento di acqua, suolo ed aria.

**2.3** Si ritiene necessario inserire nella Dichiarazione di Sintesi una specifica sezione di approfondimento della coerenza esterna con la normativa europea e della conformità al PNGR. Come indicato al punto 5 dell'osservazione del MASE riportata in Tabella A, è consigliabile utilizzare gli strumenti per la verifica di conformità trasmessi a tutte le Regioni e Province Autonome dalla Direzione EC con nota n. 44416 del 23/03/2023.

### **3. Analisi degli effetti ambientali**

**3.1** Il tema emissioni odorigene, sebbene richiamato nell'analisi di quadro conoscitivo, non è successivamente trattato nel cap. 9 del RA a livello di impatti. Si ritiene che la problematica sia di primaria importanza, visto che le maleodoranze costituiscono a livello regionale - insieme al rumore - le principali cause di esposti e segnalazioni della popolazione, peraltro in molti casi riconducibili a impianti di gestione rifiuti. Per la problematica degli odori si raccomanda di:

- a) inserire un indicatore specifico di monitoraggio correlato agli impatti delle attività di trattamento rifiuti, ad esempio il numero di esposti di maleodoranze dovute a impianti di trattamento rifiuti;
- b) individuare nel Piano le tipologie di impianti di trattamento rifiuti in grado di produrre emissioni odorigene;
- c) prevedere nel procedimento autorizzativo degli impianti di trattamento rifiuti sopra individuati anche la valutazione degli impatti odorigeni in conformità con le indicazioni del D.D. MASE n. 309/2023<sup>5</sup>. Su tale aspetto il Piano dovrebbe fornire specifico indirizzo alle successive fasi autorizzative.

### **4. Scenari e analisi delle alternative**

Nel cap. 8 del RA per quanto riguarda i rifiuti sono presentati due scenari alternativi: lo Scenario inerziale (in continuità con l'attuale gestione) e lo Scenario programmatico al 2028 (ovvero lo scenario di Piano). La comparazione di tali due scenari, in fase transitoria 2022-2027 e a regime dal 2028, è illustrata anche nella Relazione Rifiuti (capitoli 6 e 7), dove il proponente stima che lo Scenario programmatico soddisfi gli obiettivi normativi previsti sia per l'indicatore preparazione al riutilizzo e riciclaggio sia per l'indicatore rifiuti urbani a discarica (pag. 62 della Relazione Rifiuti).

**4.1** Nel RA non viene esplicitata un'analisi relativa a ulteriori scenari alternativi di Piano che siano stati valutati. Al riguardo il Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti indica: "*All'interno della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti urbani il confronto avverrà, invece, tra scenari alternativi, formulati per rendere più efficiente ed efficace il sistema di gestione riducendo al contempo i potenziali impatti ambientali del sistema esistente*" (par. 1.6 Valutazioni gestionali generali a supporto del Programma, criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei piani regionali del PNGR).

Sarebbe stato opportuno che nel RA fosse descritto come si è giunti alla configurazione finale dello scenario programmatico di Piano prescelto, secondo un percorso reiterativo di valutazione al fine di minimizzare gli

<sup>5</sup> MASE "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività": <https://www.mase.gov.it/pagina/indirizzi-lapplicazione-dellarticolo-272-bis-del-dlgs-1522006-materia-di-emissioni-odorigene>

effetti ambientali negativi e di massimizzare quelli positivi.

In considerazione di quanto sopra si ritiene opportuno nella Dichiarazione di Sintesi fornire motivazioni chiare a supporto delle scelte compiute nello scenario programmatico prescelto in coerenza con quanto indicato nel PNGR ossia in relazione all'efficienza ed efficacia del sistema di gestione prefigurato nello scenario ed in relazione alla sua capacità di ridurre i potenziali impatti ambientali del sistema esistente.

**4.2** Il Piano riporta gli approfondimenti gestionali e rappresenta l'evoluzione dei principali indicatori (trend dei flussi) con riferimento alla complessiva durata della fase transitoria. I grafici rappresentano invece l'evoluzione nell'arco temporale e quindi sono stati costruiti anche tenendo conto dei dati negli anni intermedi. Si ritiene opportuno inserire in apposita tabella il trend dei flussi per tutti gli anni intermedi fino all'orizzonte temporale del 2028.

## 5. Indirizzi per la progettazione

**5.1** Si propone di integrare gli indirizzi alla progettazione di cui al paragrafo 18.3 "Indicazioni preferenziali per la localizzazione e la progettazione" della Relazione Rifiuti con i seguenti indirizzi:

a) il progetto dovrà contenere uno studio paesaggistico integrato alla progettazione, che:

- permetta, grazie ad un'analisi esaustiva ed appropriata del paesaggio esistente e alla disamina delle possibili alternative, di garantire un equilibrio tra le esigenze funzionali dell'impianto e il mantenimento di un territorio ordinato con un paesaggio di qualità;
- ponga particolare attenzione agli aspetti morfologici, compositivi, volumetrici, materici e cromatici degli impianti, evitando l'inserimento di strutture fuori scala e prive di relazioni con il contesto;
- contenga la progettazione del margine con il territorio circostante, la tutela della connettività ambientale e la mitigazione della frammentazione paesaggistica;
- includa un approfondimento sui rapporti di intervisibilità, volto alla salvaguardia dell'integrità percettiva del contesto paesaggistico e delle visuali panoramiche, evitando la sovrapposizione incongrua degli interventi con gli elementi significativi del paesaggio.

b) il progetto dovrà prevedere l'esame di alternative di localizzazione e prediligere la prioritaria collocazione degli impianti in aree prive di pregio paesaggistico, sulla base della descrizione dei valori e delle criticità contenuta negli elaborati del PIT/PPR;

c) il progetto dovrà privilegiare aree con conche visuali ridotte, posizioni non focali rispetto a vie di comunicazione o centri abitati;

d) in caso di messa a dimora di specie arboree in aree di parcheggio di impianti di gestione dei rifiuti, o per la perimetrazione degli stessi, il progetto dovrà prendere in considerazione le indicazioni generali per massimizzare gli effetti positivi di assorbimento ed i fattori di assorbimento per specie, contenute nelle "*Linee Guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine ed ozono*"<sup>6</sup> predisposte dalla Regione Toscana dando priorità a specie arboree performanti per la rimozione della CO<sub>2</sub>, del PM<sub>10</sub> e dell'ozono;

e) il progetto degli impianti, individuati dal PRB-PREC ai sensi del punto 3.1 lett.b del presente parere motivato, o comunque qualora passibili di produrre effetti odorigeni, dovrà ricomprendere la valutazione degli impatti odorigeni in conformità con le indicazioni del D.D. MASE n. 309/2023 e dovrà prevedere specifici indicatori di monitoraggio di tali effetti (ad esempio numero di esposti di maleodoranze);

f) la progettazione degli impianti a combustione dovrà comprendere adeguati sistemi di monitoraggio per gli inquinanti emessi (PM, diossine, Nox, etc.) con particolare riferimento anche al particolato fine PM<sub>2,5</sub>. Il progetto dovrà prevedere anche sistemi di autocontrollo e di condivisione dei dati di monitoraggio;

g) I progetti relativi ai nuovi impianti, alle modifiche e, per quanto possibile, quelli presentati in occasione del rinnovo delle autorizzazioni, dovranno essere improntati all'utilizzo delle migliori e più efficaci tecnologie per mitigare gli effetti emissivi.

<sup>6</sup> Si veda la pagina internet di Regione Toscana: <https://www.regione.toscana.it/-/atti-regionali-attuativi-degli-interventi-del-piano-per-la-qualita-dell-aria>

## **6. Normativa di Piano, criteri di localizzazione e indicazioni preferenziali**

L'impostazione dei criteri risulta diversa rispetto alla precedente versione del Piano (Allegato 4 alla D.C.R. n. 94/2014) e nel paragrafo 9.3.3 del RA viene fatto un focus in relazione alla nuova impostazione e alle motivazioni alla base della revisione. Si ritiene di fornire le seguenti indicazioni sia in termini di chiarimento da fornire nella Dichiarazione di Sintesi che in termini di proposte di modifica del Piano.

**6.1** A pag.177 della Relazione Rifiuti in luogo del trafiletto *“Restano altresì ferme le disposizioni contenute nel Pit-Ppr e negli altri Piani regionali di settore. In particolare, in relazione alle disposizioni contenute nel Pit-Ppr, (...) culturale e sociale.”* al fine di esplicitare in maniera più chiara l'inderogabilità delle disposizioni del PIT-PPR, si chiede di inserire il seguente testo *“Restano altresì ferme le disposizioni contenute nel Pit-Ppr e negli altri Piani regionali di settore. Pertanto, nell'ambito della progettazione e nei procedimenti di valutazione e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti e/o di modifica degli impianti esistenti, deve essere verificato il rispetto delle disposizioni del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana”*.

**6.2** Si rileva un disallineamento tra il punto 9e del paragrafo 18.2.1.2 della Relazione Rifiuti e quanto enunciato a pag. 3 dell'elaborato *“Conformazione alla Disciplina del PIT-PPR”*, pertanto si chiede di adeguare la Relazione secondo quanto espresso nell'elaborato di Conformazione, che comprende nei criteri escludenti generali di localizzazione tutto il patrimonio culturale e paesaggistico soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Si ritiene inoltre necessario ulteriormente puntualizzare che per le esclusioni previste dal criterio resta fermo il rispetto delle disposizioni del PIT-PPR.

Si propone quindi la nuova dizione del criterio 9e *“Aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; fermo restando il rispetto delle disposizioni del PIT-PPR, il presente criterio escludente non si applica alle modifiche degli impianti di discarica esistenti e alle attività di smaltimento rifiuti nell'ambito di un progetto di ripristino di area di cava”*.

**6.3** Si ritiene opportuno integrare inoltre il criterio 1e indicando *“ (...) ferma restando la verifica dell'applicazione della disciplina dei beni paesaggistici nei procedimenti autorizzatori”*;

**6.4** Tra le casistiche a cui non si applicano i criteri escludenti (par. 18.1.3 della Relazione Rifiuti) al punto 5 si parla di *“recuperi ambientali, rilevati, sottofondi o riempimenti nell'ambito dei quali vengono utilizzati rifiuti”*: si ritiene opportuno che sia posta attenzione alla casistica delle discariche che vengono realizzate in cave dismesse, per le quali (in quanto discariche) si suppone che dovrebbero comunque valere i criteri escludenti di tipo specifico (par. 18.2.1.2). Si chiede pertanto di esplicitare meglio la casistica di cui al punto 5.

**6.5** Si chiede al proponente di fornire un chiarimento circa la seguente incoerenza tra Rapporto Ambientale (pag.210) e Relazione Rifiuti (paragrafo 18.2.1): nel RA viene indicato che le distanze dalle aree residenziali sono confermate e vengono applicate a discariche ed impianti di incenerimento o coincenerimento; nella Relazione Rifiuti il criterio della distanza minima è definito per le sole discariche. Si chiede di valutare l'estensione anche agli impianti indicati nel RA.

**6.6** Tra i criteri escludenti specifici previsti per le discariche sono previsti:

*“11e. aree di massima pericolosità di alluvione così come identificate nella pianificazione vigente;*

*12e. aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico”*

mentre nei criteri escludenti di tipo generale non si rileva l'attenzione alle zone a rischio di frana e/o inondazione. Tale aspetto non è stato motivato e valutato nel RA.

In generale, rispetto a quanto sopra, si sottolinea che le inondazioni, le frane, i fenomeni di subsidenza e l'erosione del suolo sono da identificarsi anche come *“pericoli legati al clima”* (pericoli climatici) rispetto ai quali è necessario sviluppare strategie adattive e incrementare la resilienza delle infrastrutture e degli impianti, soprattutto laddove questi sono di tipo strategico (ad esempio per la gestione di emergenze o per la sicurezza) o possono determinare rilasci di inquinanti se vulnerabili ai fenomeni estremi. L'adattamento ai cambiamenti climatici è il secondo dei sei obiettivi del principio DNSH; un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.

Si chiede pertanto di fornire un approfondimento nella Dichiarazione di Sintesi motivando la scelta effettuata o valutando una modifica/integrazione dei criteri escludenti di tipo generale al fine di tener conto per tutti gli impianti delle tematiche sopra indicate.

**6.7** Tra gli obiettivi ambientali perseguiti dal PREC è inserito (pag.46 del RA) *“Garantire l’uso sostenibile delle risorse e limitare il consumo di suolo, privilegiando l’utilizzo e il miglioramento degli impianti per la gestione rifiuti esistenti e favorendo i processi di rigenerazione dei siti contaminati”* e considerato che le indicazioni preferenziali di cui al paragrafo 18.3 sono declinati *“anche per limitare il consumo di suolo”*, si chiede di valutare l’introduzione di un criterio direttamente connesso all’obiettivo sopra richiamato.

## **7. DNSH, investimenti sostenibili e verifiche climatiche**

Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella *“Tassonomia per la finanza sostenibile”*<sup>7</sup>, adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Sono individuati sei criteri per determinare come ogni attività economica non arrechi danno a nessuno degli obiettivi ambientali.

Ferma restando l’applicazione del principio DNSH alle varie tipologie impiantistiche si ricorda inoltre che il *“REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”* contiene i criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Sono ricomprese, tra le attività considerate, anche specifiche attività afferenti il trattamento e la gestione dei rifiuti.

Inoltre in relazione al cosiddetto *“climate proofing”* la Commissione Europea ha adottato la comunicazione *“Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)”* che si applica a tutti i progetti finanziati con fondi strutturali nel periodo di programmazione di riferimento ma che rappresenta un utile documento per orientare, in generale, ad una progettazione di infrastrutture e impianti *“a prova di clima”*. Gli orientamenti prevedono, a livello di progetto, specifiche attività di analisi per la verifica climatica dell’intervento (sia in termini di lotta che di adattamento ai cambiamenti climatici).

**7.1** Tenuto conto delle norme e dei riferimenti internazionali sopra richiamati, che già oggi si applicano a progetti finanziati PNRR e fondi FESR, si ritiene opportuno richiamarli tra gli indirizzi alla progettazione al fine di garantire un quadro di maggiore sostenibilità allo sviluppo e progettazione della nuova impiantistica.

## **8. Ulteriori segnalazioni al PRB-PREC (sezione rifiuti e sezione bonifiche)**

**8.1** Considerata la sempre più alta frequenza di fenomeni meteorologici estremi con conseguenti potenziali allagamenti di vaste aree del territorio, quale misura di adattamento a tali possibilità, si ritiene, così come suggerito nei contributi forniti dalle ASL, che gli interventi di messa in sicurezza in loco, per quanto possibile, debbano essere limitati privilegiando la più completa rimozione delle matrici inquinanti; ciò tenendo conto, nella valutazione del rischio, che gli eventi meteorologici possono determinare un allargamento delle contaminazioni. Si fa presente, nel caso in cui la rimozione degli inquinanti in un sito da bonificare non sia sostenibile o possa determinare la possibilità di diffondere l’inquinamento, la possibilità di tombare il sito inquinato in oggetto, ribadendo però la necessità di garantire un’adeguata tenuta dei sistemi di contenimento valutata anche sulla base di possibili eventi meteorologici straordinari. Si chiede di valutare l’opportunità di inserire gli elementi di cui sopra quali indirizzi del Piano per la successiva fase attuativa.

**8.2** Con specifico riferimento alle aree in cui risultino presenti siti potenzialmente inquinati da rifiuti del ciclo delle concerie, vista la possibile correlazione di tali prodotti con la presenza di PFAS nelle acque, il Piano dovrebbe indicare, quale indirizzo per le successive fasi di progettazione e di autorizzazione, la necessità di prevedere tempestivamente un monitoraggio precoce di tali parametri nelle acque destinate al consumo umano già prima rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 18/2023 (12/01/2026).

**8.3** Il PNGR non ricomprende il Piano delle macerie a seguito di revisione normativa: il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, con l’articolo 5 ha infatti abrogato la lettera i), comma 3 dell’art. 198-bis del d.lgs. 152/2006 (Programma Nazionale di gestione dei rifiuti). Il medesimo DL ha ricondotto il Piano delle macerie all’interno della

<sup>7</sup> *REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088*

pianificazione regionale inserendo il comma 6-bis nell'art.199 del d.lgs. 152/2006 *"6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."* Ad oggi non risulta adottato il decreto attuativo (linee guida per la redazione del piano delle macerie) richiamato dalla norma. Si ritiene necessario tenere in considerazione quanto indicato dalla SABAP (punto 8 dell'osservazione n.10 riportata in Tabella A) al momento in cui il PRB-PREC verrà integrato con la sezione relativa alla gestione delle macerie (cd Piano delle macerie).

**8.4** In linea con le azioni legate allo sviluppo dell'economia circolare, volte a massimizzare il recupero ed il riciclaggio, all'ottimizzazione della gestione impiantistica ed alla minimizzazione dei conferimenti (smaltimenti) in discarica, valutare l'opportunità di estendere il principio della durabilità, riparabilità (riparare prima di sostituire), riutilizzabilità e riciclabilità, oltre che ai prodotti tessili ed a quelli da costruzioni, anche alle apparecchiature elettroniche per cercare di ridurre l'impatto ambientale dovuto al loro consumo di massa.

**8.5** ARPAT segnala che le informazioni relative agli impianti regionali autorizzati al trattamento dei rifiuti sono tratte da un applicativo dell'agenzia (WebImpianti) da tempo non più operativo. Si ritiene quindi necessaria, anche sulla base degli elementi forniti dai dipartimenti dell'Agenzia e riportati negli allegati al presente parere, procedere ad una verifica ed eventuale aggiornamento della base di conoscenza. Si propone inoltre di integrare le schede di cui all'Allegato 7 con ulteriori riferimenti conoscitivi, soprattutto in riferimento alle schede delle discariche, al fine di dare indicazione/informazione delle misure di ripristino e rinaturalizzazione previste dal progetto autorizzato alla cessazione dei conferimenti.

**8.6** Si chiede, nella Dichiarazione di Sintesi, di fornire un chiarimento rispetto a quanto evidenziato dalla Regione Emilia Romagna nel proprio contributo riportato con il numero 12 in Tabella A in relazione ai flussi dei comuni di confine "appartenenti ad ATO extra regionali". Si chiede, dal caso, di aggiornare eventuali dati sui flussi e gli scenari inerziale e programmatico.

**8.7** Si chiede di tener conto di quanto segnalato dal Comune di Arezzo nel contributo riportato con il numero 13 nella Tabella A con riferimento al punto 2a) in cui evidenzia l'opportunità di aggiornare gli elementi conoscitivi riportati nel piano in relazione all'area soggetta ad inquinamento diffuso con approfondimento *"Da attivare"* in loc. San Zeno.

**8.8** Il Comune di Livorno nel proprio contributo (numero 15 della Tabella A) richiede integrazioni e modifiche al documento di inquadramento conoscitivo Allegato 7 *"Riconoscione dell'impiantistica dedicata al trattamento RU operante in regione Toscana"* relativamente agli impianti presenti nel proprio territorio. Si chiede al proponente di valutare le richieste di modifica suggerite dal comune e di indicare nella Dichiarazione di Sintesi, in caso di non accoglimento, le motivazioni.

**8.9** Si chiede al proponente, in riferimento a quanto indicato al punto 3 dell'osservazione n.4 di cui alla Tabella B di fornire nella Dichiarazione di Sintesi una chiara individuazione dei fabbisogni di trattamento (a livello regionale e di singolo ATO) del FORSU e del verde evidenziando la necessità (come già sembra dalla lettura degli elaborati del PRB-PREC) di incremento della dotazione impiantistica per la gestione delle matrici organiche. Si chiede inoltre di fornire un approfondimento sull'applicazione del principio di prossimità a questa tipologia impiantistica anche in riferimento alla limitazione di ulteriori effetti ambientali connessi al trasporto.

**8.10** Considerato che il PRB vigente si poneva l'obiettivo del 70% di RD al 2021 e l'attuale PRB-PREC ha un orizzonte temporale di 10 anni, si chiede di valutare un obiettivo di RD più sfidante rispetto all'attuale inserito nel PRB-PREC del 75%, ciò in considerazione dal fatto che molti comuni sono già all'80% e che recuperare il gap di alcuni territori si configura più come un obbligo normativo che come un obiettivo.

**8.11** Si chiede al proponente, in riferimento a quanto indicato al punto 2 dell'osservazione n.5 di cui alla Tabella B di fornire nella Dichiarazione di Sintesi una chiara ed articolata trattazione circa la possibilità, che il PRB-PREC non prende in considerazione, di eventuale trattamento a freddo del RUR attuato in alcune realtà territoriali italiane.

**8.12** Fermo restando quanto indicato al punto 13 del presente parere motivato, si chiede al proponente, in riferimento all'ALLEGATO BONIFICHE del contributo fornito da ARPAT, di prendere in considerazione e dare risposta (nella Dichiarazione di Sintesi e/o nel Piano stesso laddove necessario) agli elementi segnalati per le seguenti specifiche tematiche:

- aree ad inquinamento diffuso;
- fondo naturale nei casi di anomalia geogenica per il suolo e per le acque sotterranee;
- priorità di intervento;
- censimento dei siti interessati da attività potenzialmente inquinanti;
- banche dati dei siti interessati da procedimento di bonifica.

## **9. Valutazione di Incidenza Ambientale**

In esito all'istruttoria condotta riportata nelle premesse del presente parere e visti gli indirizzi e le condizioni di sostenibilità indicate nell'elaborato di screening, da rispettare nella fase attuativa del Piano ovvero in fase di autorizzazione degli impianti rifiuti e di bonifica dei siti inquinati qualora interferissero con la Rete Natura 2000 si esprime la seguente valutazione positiva, effettuata in base alle informazioni fornite ed ai successivi approfondimenti istruttori: è possibile concludere che, a questo livello di pianificazione, il Piano non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. Si chiede tuttavia che:

**9.1** gli indirizzi e le condizioni di sostenibilità riportate nell'elaborato di screening, da rispettare nella fase attuativa (fase di autorizzazione degli impianti rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), costituiscano parte integrante dell'apparato normativo del Piano nel quale non dovrà essere specificata a priori, nei casi in cui sia indicata la necessità di attivare la valutazione di incidenza, la procedura da seguire (screening o valutazione appropriata), anche con riferimento agli interventi esterni ai siti Natura 2000;

**9.2** le Valutazioni di Incidenza da attivare nelle successive fasi attuative del Piano, sia in relazione ai nuovi impianti che alle bonifiche dei siti inquinati, verifichino la possibilità di generare o meno incidenze significative sui siti della rete Natura 2000, non solo isolatamente ma anche congiuntamente con altri Piani o progetti (effetto cumulo), valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base dei relativi obiettivi di conservazione sito-specifici.

## **10. Pianificazione a livello di AATO e percorso amministrativo per l'attuazione del piano**

**10.1** Visto il livello di definizione delle azioni di Piano, ancora generale e generico, in cui più volte il proponente di fatto rimanda alla necessaria attuazione di maggior dettaglio da parte di AATO e altri soggetti, e visto che la valutazione degli impatti fornita nel RA risulta qualitativa e svolta per le "principali macroazioni", ne consegue che anche la valutazione degli impatti ambientali delle azioni più specifiche che saranno attuate non può che essere rimandata ai procedimenti di valutazione di maggior dettaglio degli atti che le definiranno. Si ricorda pertanto che la pianificazione delle singole AATO dovrà essere sottoposta al processo di VAS ai sensi della l.r. 10/2010.

**10.2** Vista la complessità del percorso amministrativo definito al paragrafo della Relazione rifiuti "14.3.3 Azioni per lo sviluppo della nuova impiantistica EC" e considerata la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano in materia di trattamento rifiuti (definiti sia nel transitorio che a regime) è opportuno che venga predisposto uno specifico monitoraggio di tale percorso amministrativo, per ciascuna ATO, anche in termini di avanzamento e di risultati. Il monitoraggio dovrà ricomprendere le attività del tavolo di confronto (sedute, risultati, accordi conseguiti ecc.) richiamato a pag.154 della relazione di piano, lo stato di avanzamento e approvazione della pianificazione delle ATO nei 180 gg previsti dal PRB-PREC, i fabbisogni di trattamento coperti da ogni ATO a seguito degli impianti pianificati, ecc. Il primo report di monitoraggio dovrà essere prodotto alla scadenza dei 180 gg previsti per l'adozione dei Piani d'Ambito e dovrà contenere anche una analisi delle eventuali criticità e una valutazione sulla necessità di attivare i poteri sostitutivi da parte della Regione o sulla necessità di rivedere e riorientare lo stesso PRB-PREC. I successivi report di monitoraggio sono prodotti ogni 6 mesi e sono inviati all'Autorità Procedente e all'Autorità Competente per la VAS.

## **11. Monitoraggio**

Nel cap. 11 del RA, par. 11.3 Sistema di monitoraggio del PREC 2022, sono riportate tre tabelle con indicatori di risultato (sezione rifiuti, tabella 11-3; sezione bonifiche, tabella 11-4) e indicatori di contesto ambientale



(tabella 11-5). Per gli indicatori di risultato sono riportati alcuni valori target di risultato atteso al 2028 per le matrici rifiuti e bonifiche. In relazione alla tabella 11-3 relativa ai rifiuti si constata che alcuni valori degli indicatori (dato di ante operam al 2019 e risultato atteso al 2028) non risultano indicati, mentre nella tabella 11-4 relativa alle bonifiche non è indicato il valore dei risultati attesi al 2028 per alcuno degli indicatori riportati; nella tabella 11-5 relativa agli indicatori di contesto ambientale non sono riportati i target di riferimento.

Non sono specificati nel RA indicatori di contributo alla variazione del contesto imputabile all'attuazione del piano, né individuati i relativi target di riferimento da raggiungere (a parte i sopra menzionati target per gli indicatori di risultato per le matrici rifiuti e bonifiche), per verificare nel corso del monitoraggio VAS la quota parte attribuibile all'attuazione del Piano. Si chiede di allegare alla Dichiarazione di Sintesi un documento finale relativo al sistema di monitoraggio del Piano in esito al processo di VAS così come rivisto secondo le seguenti indicazioni ed eventualmente integrato con il sistema di monitoraggio generale del Piano.

**11.1** Si ritiene opportuno che siano specificati gli indicatori di contributo alla variazione del contesto imputabile all'attuazione del piano.

**11.2** Si raccomanda di specificare i valori costituenti il target di riferimento (valori obiettivo o limiti normativi) per il monitoraggio, sia di controllo degli impatti ambientali sia di verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati e di attuazione del Piano. Se necessario, prevedere azioni di Piano finalizzate a colmare eventuali gap di conoscenza e monitoraggio;

**11.3** Entrando nel merito degli indicatori riportati nel RA, si esprimono le seguenti osservazioni:

- a) per quanto riguarda le emissioni odorigene si veda quanto già sopra osservato in relazione al quadro conoscitivo (punto 3.1 lett.a) del presente parere motivato);
- b) per quanto riguarda gli indicatori relativi alle bonifiche si veda quanto espresso nel dettaglio nell'ALLEGATO BONIFICHE al presente parere;
- c) la maggior parte degli indicatori sono gli stessi del Piano precedente; si ritiene che possa essere presa in considerazione l'opportunità di inserire ulteriori indicatori di monitoraggio che possano misurare le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Per esempio, per l'obiettivo specifico "*Riduzione produzione pro capite RU*", le azioni corrispondenti potrebbero essere declinate in ulteriori indicatori: numero di giornate destinate a specifiche iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della riduzione, del riutilizzo e della raccolta dei rifiuti da imballaggio; numero di giornate del riciclo, ecc.;
- d) dall'esame degli scenari emerge che per alcuni flussi di rifiuti vi siano significative distanze tra i siti di produzione e i siti di trattamento intermedio e finale. Visto che uno degli obiettivi del Piano è anche quello della promozione del principio di prossimità, si raccomanda che sia valutato a livello di impatto del Piano anche l'impatto indiretto del trasporto di flussi di rifiuti da un impianto all'altro del territorio regionale, mediante la definizione di uno specifico indicatore;
- e) per quanto riguarda gli indicatori di contesto ambientale riferiti alla matrice aria, nella tabella 11-5 sono previsti: Media annuale PM10, Numero di superamenti del valore limite medio giornaliero di PM10, Media annuale PM2.5, Popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiore al valore limite di PM10, Popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiore al valore limite di NO2, Emissioni CO2 equivalenti evitate da interventi POR (edifici pubblici), Emissioni CO2 equivalenti evitate da interventi POR (sedi operative imprese). Si ritiene preferibile gli indicatori ambientali per la matrice aria previsti nel RA siano integrati con:
  - livelli emissivi regionali di CO2, CH4 e di PM10 (tonnellate);
  - quota di emissioni evitate di CO2, CH4, PM10 ed NO2 su base annuale relative all'esercizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili operativi nel territorio regionale (comprensivi degli interventi POR su edifici pubblici e su sedi operative imprese) determinate secondo i criteri del Rapporto ISPRA n. 386/2023<sup>8</sup>, utilizzando i seguenti fattori di emissione (anno 2021): per l'anidride carbonica quello previsto dalla tabella 1.13 (colonna Gross electricity production), per il metano quello previsto in tabella 1.15, per PM10 ed NO2 quelli previsti in tabella 1.17;

8 ISPRA, "Efficiency and decarbonization indicators in Italy and in the biggest European Countries - Edizione 2023", Rapporto n. 386/2023: <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/efficiency-and-decarbonization-indicators-in-italy-and-in-the-biggest-european-countries-edizione-2023>

f) in merito alle emissioni climalteranti, nella documentazione di VAS:

- viene fatto riferimento al fatto che il Piano d'Azione per l'Economia Circolare, approvato dalla Commissione Europea nel marzo del 2020 (Relazione Rifiuti: pag. 8, Prefazione<sup>9</sup>), abbia tra le sue finalità quella di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti;

- viene indicato che tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale dello stesso PREC è compresa la riduzione delle emissioni climalteranti (tabella 4-4 Obiettivi di sostenibilità del PRGR/PREC, pag. 44 del RA);

- viene richiamato che il Piano Nazionale per la Gestione dei Rifiuti ha tra i propri obiettivi quello di promuovere una gestione del ciclo dei rifiuti che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica (par. 6.2 Analisi di coerenza esterna del RA).

Tuttavia, nel sistema di monitoraggio VAS presentato nel RA sono assenti indicatori relativi alle emissioni climalteranti. Mentre un indicatore relativo alle emissioni climalteranti è presente nell'analisi del contesto del vigente piano (par. 11.2 Sintesi del monitoraggio del PREC 2014, pag. 225 del RA). Si ritiene opportuno che il sistema di monitoraggio includa sia indicatori di stato sia indicatori di contributo di Piano relativi alle emissioni climalteranti, prevedendo un target di riferimento di Piano per le emissioni climalteranti attribuibili al settore rifiuti, ai fini della successiva verifica di raggiungimento degli obiettivi di riferimento ambientale durante l'attuazione ed il monitoraggio del piano.

**11.4** Più in generale si ritiene necessario che nel RA, partendo dagli obiettivi di sostenibilità ambientale del PREC individuati dal proponente nella tabella 4-4 del RA, siano fissati indicatori di monitoraggio che verifichino il raggiungimento di tali obiettivi, ad esempio la riduzione delle emissioni climalteranti (in termini di riduzione netta di emissioni climalteranti imputabile all'attuazione del Piano) e l'efficientamento energetico (in termini di variazione netta dell'efficienza energetica degli impianti di gestione rifiuti e di variazione netta della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta rispetto al totale consumato da tali impianti), e che nel RA sia definito chiaramente quali indicatori secondo il pianificatore sono correlati agli obiettivi di sostenibilità di piano prefissati e verranno verificati per il raggiungimento degli stessi, in modo da impostare ed oggettivare il più possibile tale processo di verifica.

**11.5** Inoltre - vista l'impostazione del Piano, come sopra premesso, in cui le azioni sono indicate sotto forma di "tipologie" e visto che il piano fornisce gli indirizzi degli specifici interventi attuativi che dovranno essere specificamente definiti nei Piani d'Ambito per la gestione dei rifiuti - per quelle azioni non sufficientemente dettagliate al livello di Piano e/o che necessitano di attuazione da parte di livelli inferiori, ma utili per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del PREC o per la verifica degli impatti, si suggerisce di considerare l'opportunità di prevedere, ove non già previsto, indicatori di monitoraggio comuni da popolare da parte dei tre AATO e da utilizzare per popolare a ritroso gli indicatori del presente Piano (in tal caso sarà necessario un coordinamento e un indirizzo da parte della Regione ai soggetti attuatori con specifiche tecniche per la predisposizione degli indicatori).

**11.6** In relazione al monitoraggio, come indicato al punto 5 delle osservazioni del MASE, si ricorda che dovrà essere utilizzato il "set minimo di indicatori" per il monitoraggio del PNGR condiviso nel Tavolo tecnico istituzionale per il PNGR e inviato dalla Direzione EC con nota n. 104810 del 27/06/2023.

**11.7** Al paragrafo 13.8 della Relazione rifiuti viene fornito un quadro di riferimento per la stima dei materiali riutilizzabili potenzialmente sostitutivi dei materiali di cava. Si ritiene opportuno approfondire tale quadro nell'ambito del primo rapporto di monitoraggio del PRB-PREC; in particolare è opportuno approfondire le conoscenze dell'intera filiera in merito al recupero/riuso dei suddetti materiali sotto il profilo qualitativo e quantitativo per valutare, in sinergia con il PRC, in quale misura percentuale i materiali riciclati concorrano concretamente alla riduzione del fabbisogno di risorse minerarie di nuova estrazione.

**11.8** Si ritiene necessario corredare ogni indicatore di monitoraggio dei metadati necessari per la sua identificazione oggettiva e comprensione (descrizione chiara dell'indicatore, modalità dettagliate di costruzione dell'indicatore, periodicità della costruzione dell'indicatore, fonte dei dati, ente responsabile della fornitura dei dati e dell'indicatore, relative risorse dedicate dal Piano).

<sup>9</sup> "L'economia circolare rappresenta un elemento fondamentale nel processo di conversione ecologica e può dare un contributo sostanziale al contrasto ai cambiamenti climatici. È per questo che uno degli strumenti operativi del Green Deal Europeo è proprio il Piano d'Azione per l'Economia Circolare, approvato dalla Commissione Europea nel marzo del 2020 e capace di dare un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi fissati: la riduzione delle emissioni climalteranti al 55% entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2050."

**11.9** In generale per l'impostazione e l'attuazione del monitoraggio VAS si fa presente che recentemente il MASE, nell'ambito delle attività della Linea di Intervento LQS1 Valutazioni ambientali del Progetto CREIAMO PA, ha predisposto indirizzi operativi per il monitoraggio ambientale di piani e programmi sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica. In particolare, si segnala il documento "Indirizzi operativi per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art. 18 del D.Lgs. 152/2006)" 8, da cui ricavare spunti utili per l'impostazione e l'attuazione del monitoraggio VAS.

**11.10** Entro due mesi dall'approvazione del PRB-PREC, anche sulla base degli eventuali aggiornamenti/integrazioni degli elementi di conoscenza di cui all'Allegato 7 (si veda punto 8.5 del presente parere motivato), dovranno essere aggiornate le seguenti cartografie tematiche georeferenziate già presenti in Geoscopio:

- Siti interessati da procedimenti di bonifica;
- Impianti gestione rifiuti

entrambi ricomprese nel macro tema "Infrastrutture, servizi e presidi". Il Settore responsabile del PRB-PREC, anche nell'ottica del monitoraggio del piano, dovrà provvedere all'aggiornamento dei tematismi sopra indicati dandone comunicazione nel rapporto di monitoraggio annuale previsto.

**11.11** Si ricorda l'applicazione degli art.4bis e 4ter della l.r. 10/2010:

*"4 bis. Il proponente o l'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'allegato VI alla parte seconda del d.lgs.152/2006. Il monitoraggio dà atto anche del contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 74.*

*4 ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente."*

I rapporti di monitoraggio dovranno essere trasmessi al NURV con le scadenze temporali definite nel RA e nel presente parere.

## **12. Osservazioni puntuali ed errori o refusi**

Le seguenti osservazioni puntuali, correzione di refusi e integrazioni specifiche dovranno trovare risposta nella Dichiarazione di Sintesi se attinenti al RA o nel Piano stesso se riguardanti aspetti degli elaborati del PRB-PREC:

- a pag.13 del RA viene indicato che "sono state individuate: l'Autorità procedente per l'approvazione del PREC nel Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico (...)". Si rappresenta che il PREC, elaborato dalla Giunta Regionale e nello specifico dal Settore SPLEIA, è approvato dal Consiglio Regionale;
- a pag.15 del RA si indica che la LR 10/10 prevede due Conferenza di Valutazione e che l'Autorità Competente per la VAS, ai fini dell'espressione del parere motivato, acquisisce anche i verbali di tali conferenze. Tali riferimenti sono errati in quanto la legge regionale in materia di VAS (l.r. 10/2010) non prevede lo strumento della Conferenza di Valutazione;
- il paragrafo 2.3.4 "contributi pervenuti nella fase di scoping" (pag.19) indica che nell'appendice 1 al RA è riportato il "dettaglio dei contributi pervenuti e delle modalità di recepimento degli stessi" mentre nell'Appendice 2 al RA è riportato "in versione integrale il contributo del NURV (Determinazione n. 3/AC/2022 del 10 febbraio 2022)". Si rileva che l'Appendice 2 non risulta presente nel RA;
- in relazione al contributo ARPAT fornito in fase preliminare di VAS, il proponente, nell'Appendice 1 risponde con riferimento alla segnalazione sulle tempistiche aggiornate relative all'obbligo della raccolta separata dei rifiuti tessili, che "Il Piano ha previsto le corrette tempistiche", ma nella Relazione Rifiuti viene ancora fatto riferimento all'anno 2025 (pag. 14). E' opportuno correggere tale refuso;
- in relazione al contributo ARPAT fornito in fase preliminare di VAS, il proponente, nell'Appendice 1 risponde che le osservazioni sull'Analisi SWOT sono state accolte, ma da una verifica puntuale risulta che l'analisi SWOT riportata nel documento Sezione valutativa (pagg. 30-31), per gli aspetti segnalati nel contributo ARPAT per la fase preliminare, contiene lo stesso testo presente nel Documento di fase

preliminare (pagg. 24-25);

- al par 6.2.6 del RA – nell'analisi di coerenza con il PRIIM - viene espresso che *“Non si ravvisano (\*) molto forti con il PREC se non relativamente alle azioni trasversali di sviluppo dell'informazione e la comunicazione e nell'ambito delle azioni per la mobilità sostenibile.”* (\*) si fa presente che per refuso manca il termine di sostanza dell'espressione, si chiede pertanto di integrare opportunamente il testo.

### 13. Allegati

Sono allegati al presente parere i seguenti documenti parte integrante del contributo fornito da ARPAT:

- ALLEGATO BONIFICHE – contiene i contributi specifici del Settore Indirizzo Tecnico delle Attività (Commissione tematica “BONIFICHE”) e dei Dipartimenti territoriali dell'Agenzia. Si articola in una serie di valutazioni generali sul documento *“Relazione piano regionale delle bonifiche dei siti inquinati”*, di osservazioni puntuali di dettaglio al medesimo documento e al documento *“Sezione valutativa”* e infine riporta le osservazioni dei singoli Dipartimenti in relazione al territorio di competenza;
- ALLEGATO RIFIUTI - contiene i contributi specifici del Settore Indirizzo Tecnico delle Attività (Commissione tematica “RIFIUTI”) e della U.O. Radioattività e riporta le osservazioni dei singoli Dipartimenti in relazione al territorio di competenza. Le valutazioni di carattere generale e puntuale sono state fornite in relazione al documento *“Relazione piano regionale gestione dei rifiuti”*, all'Allegato 2 “Quadro esclusivamente conoscitivo rifiuti urbani e rifiuti speciali” e Allegato 7 “Ricognizione dell'impiantistica dedicata al trattamento RU operante in Regione Toscana”.

**13.1** Si chiede al Proponente di tener conto nella revisione del Piano ai fini dell'approvazione anche delle valutazioni e segnalazioni contenute negli allegati sopra richiamati.

### 14. Dichiarazione di Sintesi

**14.1** In generale si ricorda che, nella proposta di Dichiarazione di Sintesi di cui all'art.27 comma 2 della LR 10/2010, si dovranno illustrare *“le modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni [osservazioni pervenute] e del parere motivato”* ai fini della revisione del Piano che sarà portato in approvazione.

f.to Luigi Idili

f.to Gilda Ruberti

f.to Marco Carletti

f.to Domenico Bartolo Scrascia

f.to Giovanna Bianco

f.to David Tei

f.to Andrea Rafanelli

f.to Sauro Mannucci

f.to Carla Chiodini

f.to Marco Masi

f.to Antongiulio Barbaro

Il Presidente  
Dott. Enrico Vignaroli